

CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENINO - ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENINO - TIROLER ETSCHLAND

UFFICIO RESOCONTI CONSILIARI
AMT FÜR SITZUNGSBERICHTE

SEDUTA

165.

SITZUNG

11-12-1963

Presidente: PUPP

Vicepresidente: ROSA



INDICE

Disegno di legge n. 112 :

**« Norme integrative sullo stato giuridico
e sul trattamento economico del persona-
le della Regione »**

pag. 6

Interrogazioni e interpellanze

pag. 11

INHALTSANGABE

Gesetzentwurf Nr. 112 :

**« Ergänzungsbestimmungen über die
Rechtsstellung und Besoldung des Perso-
nals der Region »**

Seite 6

Anfragen und Interpellationen

Seite 11

A CURA DELL'UFFICIO
RESOCONTI CONSILIARI

Ore 10.

PRESIDENTE: La seduta è aperta. Appello nominale.

MARZIANI (Segret. questore - D.C.):
(fa l'appello nominale).

PRESIDENTE: Lettura del processo verbale della seduta 10-12-1963.

MARZIANI (Segret. questore - D.C.):
(legge il processo verbale).

PRESIDENTE: Osservazioni sul verbale? La parola al cons. Ceccon.

PREVE CECCON (M.S.I.): On. Presidente, ero stato in forse se quanto mi accingo ad esporre in questo momento lo dovessi affidare a una lettera personale. Ma poi ho pensato che, se è vero che i popoli hanno il governo che si meritano, è altrettanto vero che le assemblee legislative hanno i presidenti e l'ufficio di presidenza che si meritano. Ecco perché io intendo qui protestare per il modo con il quale sono stati condotti i lavori in merito a questo disegno di legge.

Lei meglio di me sa, appunto perché occupa quel posto, quale sia la procedura che si deve assolutamente rispettare. E quando prendo la parola, on. Presidente, sono confortato da una puerile bugia contenuta entro questo processo verbale, laddove si afferma che la seduta pomeridiana è stata ripresa alle ore 16,05, mentre alle ore 15 esatte, dopo lo squillo del campanello da lei agitato, noi eravamo qui dentro. Se per un'ora e qualche cosa si è biviato senza sospendere la seduta e si è assistito alle cose, alle quali in un'assemblea legislativa assistere non si dovrebbe, — questo non dipende, evidentemente, da colpa mia personale, ma dipende per colpa essenzialmente dell'ufficio di presidenza. E pertanto, on. Presidente, mi permetta di esternare quanto in questo momento sto per dire: non è di ieri il disegno legislativo che noi abbiamo discusso, è da tempo, da mesi ormai, che si trascina nella assemblea legislativa; sono permessi tutti gli accordi, on. Presidente, fra la Giunta, i partiti che esprimono la Giunta e i partiti che la osteggiano, tutti gli accordi. Si possono condurre questi accordi, se si crede, anche tramite gli impiegati della Regione eletti a consigliere regionale; si può fare tutto. Quello che non si può fare è ignorare la procedura, quando il disegno di legge entra in aula e diventa di proprietà del Consiglio; in quel preciso momento, il nostro regolamento,

per lo meno, on. Presidente, va rispettato. È che si trattava di un disegno di legge non di normale portata lo abbiamo visto, perché per la prima volta in aula era presente un autorevole membro della Commissione dei 19, autorevole per copia conforme, il quale si è affrettato a delineare quelli che erano i principi fondamentali che non aveva individuato nel disegno di legge. In quel momento, on. Presidente, o delle due l'una: o il disegno di legge presentato rispettava quelle richieste, e allora andava discusso, o non le rispettava e allora la procedura era un'altra. Perché c'è la Commissione legislativa agli affari generali, perché c'è la possibilità di presentare un secondo disegno di legge, come si è fatto abbondantemente per la caccia, ad esempio, oppure esiste la possibilità di condurre le trattative politiche fra i gruppi. Quello che non bisogna fare è di offendere il Consiglio regionale, perché non dobbiamo essere messi nella condizione di assistere per una ora a contatti fra partiti, mentre i consiglieri stanno qui a chiacchierare, a fumare, e mentre l'aula, — mi si passi anche questa espressione — si trasforma in bivacco e si offendono i consiglieri degli altri partiti. Ora io affermo che il mio mandato deve essere rispettato e ciò avviene rispettando la mia persona. Lei, signor presidente, sa che c'era un ordine del giorno e che potevano parlare su di esso due consiglieri a favore e due contro. Io, nel mio intervento di ieri, ho parlato contro e poi non c'è stato più nulla. Si sono sospesi i lavori per dar modo ai gruppi di esaminare la questione ed era quindi logico che, durante l'interruzione del mezzogiorno, le parti interessate avessero avuto tutto il tempo necessario per esaminare la cosa e venire qui, all'inizio della seduta pomeridiana, con una posizione chiara. Invece, no; si sono sospesi i lavori per dar modo alle parti di fare un supplemento al fine di raggiungere quell'ac-

cordo che non era stato raggiunto precedentemente. Pertanto, io mi dichiaro profondamente amareggiato di quanto è avvenuto qua dentro. Ma siccome so che non cambierà nulla, che le cose continueranno ad andare avanti in questo modo, io la prego, signor Presidente, di una cosa sola: quando il « mercato delle vacche » ha inizio, mi avverta tramite un segretario-questore. Io me ne vado; ho altro da fare. Questo sul piano personale. Sul piano politico, lei continui a fare quello che vogliono i gruppi politici.

PRESIDENTE: La parola al cons. Corsini.

CORSINI (P.L.I.): Io sarò più esplicito. Mi sono allontanato ieri dall'aula, premurandomi di farlo sapere alla Presidenza, perché non mi pareva dignitoso restare qui. Già altra volta ho dichiarato: i colloqui politici non devono avvenire qui, ma fuori di qui. Io rappresento qui dentro, come gli altri consiglieri dei vari gruppi, l'intera Regione e non solo il mio elettorato. Ora, ieri, abbiamo assistito qui dentro a un altro atto di forza e di violenza morale, perché i rappresentanti di determinati gruppi hanno obbligato gli altri consiglieri regionali a restare qui per un'ora e un quarto ad attendere che la seduta iniziasse, con ciò offendendo lei, signor Presidente, e costringendola a restare qui sulla sedia presidenziale in attesa che quattro consiglieri conducessero in porto delle trattative. Ora deve essere chiaro che quando un disegno di legge viene qui, lo si discute qui. Ieri abbiamo interrotto la seduta antimeridiana alle 12,05 per dar modo ai gruppi di consultarsi. La seduta pomeridiana doveva avere inizio alle ore 15 e non avevamo quindi diritto

ad avere un trattamento quale è stato inflitto ieri al Consiglio regionale.

PRESIDENTE: La parola al cons. Raffaelli.

RAFFAELLI (P.S.I.): Non abbiamo il diritto di contestare a nessuno il diritto di offendersi; liberi, quindi, i colleghi che mi hanno preceduto, di protestare. Meno liberi, invece, di accennare alla mancanza di dignità dei colleghi, che non hanno preso cappello, che hanno atteso, hanno fumato e hanno atteso il « mercato delle vacche ». E non ci siamo sentiti offesi, perché pensiamo che se, per ipotesi, ci dovesse essere bisogno di una consultazione fra liberali e missini, avremmo atteso ugualmente. Posso convenire che coloro che hanno chiesto la sospensione avrebbero dovuto chiederla in maniera più formale. Penso, d'altra parte, che il Presidente del Consiglio ha un suo senso della dignità e della responsabilità, che non ha bisogno di essere tutelato da nessuno. Se, quindi, non ha ritenuto egli di sentirsi offeso, segno è che secondo la sua valutazione, offesa non c'era. Detto questo, ripeto che se domani dovesse ancora capitare che, su questioni di questo genere, che sono delicate e impegnative, gruppi diversi avessero bisogno di discutere fuori di quest'aula per accordarsi su delle proposte, noi continueremo a non sentirci offesi e che il Consiglio non venga con ciò menomato. Comunque, respingiamo la implicita accusa di non avere noi avuto la sensibilità e la dignità che sono dovute al nostro mandato e dico che la difesa della nostra dignità crediamo di saperla fare da noi.

PRESIDENTE: La parola al cons. Segnana.

SEGNANA (D.C.): Credo di aver poco da aggiungere a quanto così chiaramente è stato detto ora dal collega Raffaelli. A me pare che la libertà di intesa fra i gruppi sia sempre stata ammessa qui in Consiglio. Ora, se da parte del nostro gruppo, chiamato direttamente in causa, e quello della S.V.P. vi è stata la necessità di una ulteriore remora all'inizio della seduta, ciò è dovuto al fatto che era nostra intenzione non trascinare la discussione in aula, ma di limitarla, trovando delle possibilità di intesa. Vorrei, anzi, ringraziare il signor Presidente del Consiglio di averci offerto tale possibilità.

PRESIDENTE: Voglio precisare una cosa: io avevo iniziato la seduta alle ore 15. Poi è stata chiesta una sospensione di cinque minuti; però le trattative si sono protratte a lungo e io ho atteso qui la loro conclusione per facilitare l'andamento dei lavori del Consiglio. Osservo, però, che sarebbe bene iniziare le sedute alle 9,30 come è stato a suo tempo concordato. A lei, cons. Ceccon, devo dire che io accorderò sempre delle sospensioni, quando venga avanzata dai gruppi la richiesta al fine di trattare una questione pendente e ciò al fine di facilitare e di accelerare i lavori del Consiglio. Cercheremo, comunque, di evitare cose che possono offendere qualche consigliere, però mi si conceda di dire che anche in queste cose non bisogna esagerare.

Comunico che sono stati presentati i seguenti nuovi disegni di legge: n. 156 « Auto-rizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1964 »; n. 157 « Quarto provvedimento di variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 1963 »; n. 158 « Estensione delle provvidenze di cui alla l.r. 11-11-1961, n. 8, ai lavoratori ammalati di baritosi » (presentato dal cons. Canestrini). È stata inoltre

presentata una nuova interrogazione da parte del cons. Corsini al Presidente della Giunta sulla procedura da seguire per i disegni di legge regionali che rientrano nella sfera di applicazione del trattato istitutivo della CEE.

Riprendiamo la discussione del *disegno di legge n. 112*: « **Norme integrative sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale della Regione** ».

Siamo arrivati all'art. 31 quater. Chiedo al Presidente della Giunta se questo articolo rimane o se va nella 113.

DALVIT (Presidente G.R. — D.C.): Ritengo che esso debba restare qui, mentre nella 113 ci saranno i nuovi ruoli. La questione da me ieri sollevata riguarda la correlazione fra le due leggi. Quanto al titolo di studio, cui accennava ieri il cons. Benedikter, dirò che esso va nella 113. Prego perciò il Consiglio di approvare questo articolo così com'è stato proposto.

PRESIDENTE: È posto in votazione lo art. 31 quater.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 32

Norma finanziaria

All'onere derivante dalla presente legge, previsto per l'esercizio 1963 in lire 6.200.000, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal fondo iscritto al capitolo nr. 54 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario medesimo.

Qui c'è un emendamento sostitutivo della Giunta:

All'onere derivante dagli artt. 6 ter, 7 e 8, si fa fronte con lo stanziamento iscritto al cap. n. 34 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1964 e con quelli dei corrispondenti capitoli degli esercizi futuri.

All'onere derivante dagli altri articoli della presente legge, previsto per l'esercizio 1964 in lire 65 milioni, si provvede mediante prelevamento dal fondo speciale iscritto al cap. n. 55 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario medesimo.

È posto in votazione: approvato all'unanimità.

Sono rimasti da votare l'art. 19 e l'art. 28 quinquies presentato dal cons. Panizza.

All'art. 19 sono stati presentati due emendamenti aggiuntivi. Il primo dice: « La presente norma si applica anche nei confronti del personale assunto dopo l'entrata in vigore della legge regionale 7-9-1958, n. 23, limitatamente al servizio di ruolo prestato presso lo Stato ».

È posto in votazione l'emendamento: approvato all'unanimità. Il secondo emendamento, a firma Brugger, Dalsass e Magnago, dice: « Agli effetti del presente articolo sarà considerato utile anche il servizio presso enti sovvenzionati dallo Stato e dalla Regione, con funzioni istituzionali degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura e su designazione scritta del Capo dell'Ispettorato competente per territorio ».

La parola al cons. Brugger.

BRUGGER (S.V.P.): Zum Unterschied von der Entwicklung in der Provinz Trient ist es in der Provinz Bozen hinsichtlich der zunehmenden Kompetenzen auf dem Gebiete der Landwirtschaft etwas anders; seinerzeit

sind andere Maßnahmen getroffen worden, wie sie normalerweise bei Aufnahme oder bei neuen Maßnahmen seitens behördlicher Ämter gepflogen werden. Während in der Provinz Trient in der Hauptsache die Tierzuchtverbände durch Inspektorsbeamte geleitet worden sind, ist das in der Provinz Bozen in der ersten Anwendung der neuen Befugnisse nicht möglich gewesen, sondern das Landwirtschaftsinspektorat mußte diese institutionelle Aufgabe an andere Körperschaften, an freie Verbände abgeben, welche dann Fachleute einstellen mußten. Es stellt sich nun heraus, daß der eine oder der andere Fall aus dieser Entwicklung zu einer Härtefrage geworden ist und es eine Ungerechtigkeit wäre, wenn man diese Dienstzeit, die in Durchführung einer Aufgabe der Region, bzw. des Landwirtschaftsinspektorates, angewendet und aufgewendet worden ist, nicht auch zur Anerkennung bringen könnte. Aus diesem Grunde allein ist dieser Zusatzantrag zum Art. 19 gegeben worden, der sich ganz auf Ausnahmefälle erstrecken würde.

(Per quanto riguarda le competenze sempre crescenti nell'ambito dell'agricoltura, in provincia di Bolzano la situazione ha avuto uno sviluppo diverso che in provincia di Trento: a suo tempo sono stati presi altri provvedimenti, come normalmente si usa, procedendo ad assunzioni o a nuovi provvedimenti da parte di pubblici uffici. Mentre in provincia di Trento i consorzi di allevatori venivano retti per la maggior parte da funzionari dell'Ispettorato, in provincia di Bolzano, alla prima applicazione delle nuove facoltà, ciò non è stato possibile. L'Ispettorato all'agricoltura è stato costretto a passare questa sua funzione istituzionale ad altri enti, a libere associazioni che a loro volta hanno dovuto impiegare degli esperti. Risulta ora che con lo sviluppo della situazione l'uno o l'altro caso si è

trasformato in un caso di emergenza e che sarebbe un'ingiustizia se il servizio prestato nell'espletamento di un compito della Regione, rispettivamente dell'Ispettorato all'agricoltura, non venisse riconosciuto.

Per questa sola ragione abbiamo proposto il presente emendamento aggiuntivo all'art. 19, emendamento che interesserebbe esclusivamente dei casi eccezionali.)

PRESIDENTE: La parola al Presidente della Giunta.

DALVIT (Presidente G. R. — D. C.): Mi pare che l'emendamento è di per sé chiaro e la Giunta per parte sua lo accetta.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'emendamento: unanimità.

È posto in votazione l'art. 19 emendato. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Viene ora l'art. 28 quinquies, presentato dal cons. Panizza e che è così formulato: « In sede di prima applicazione della legge i posti disponibili di sorvegliante dei lavori previsti nella tabella organica del personale salariato, tabella M, allegata alla l.r. 7-9-1958, n. 23, e successive modificazioni, saranno coperti con il personale addetto alla sorveglianza dei lavori di sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani e ai lavori di utilizzazione in economia dei prodotti del demanio forestale, assunti ai sensi della l.r. n. 22, nonché col personale addetto alla sorveglianza dei lavori di rimboscimento e miglioramento del patrimonio forestale nella regione, pagata sui fondi previsti dalla legge 30-12-23 n. 3267, che all'entrata in vigore della presente legge abbia esplicitato nell'ul-

timo biennio un periodo stagionale di almeno sei mesi di servizio, che sia giudicato idoneo per attitudine e rendimento, previo accertamento mediante prova pratica, per l'inquadramento del personale di cui al primo comma saranno applicate le norme della legge statale 5-3-61 n. 90: Stato giuridico degli operai dello Stato prescindendo dal limite di età ».

La parola al Presidente della Giunta.

DALVIT (Presidente G.R. — D.C.): Le conseguenze di questo articolo della legge saranno queste: si avrà l'inquadramento in ruolo di un gruppo di personale specializzato, per il quale l'Amministrazione regionale ha motivo ora di temere che, attratto altrove da possibilità di un lavoro più comodo e spesso più remunerativo, abbandoni la nostra terra e le nostre montagne ed un genere di lavoro per il quale detto personale è particolarmente adatto.

L'articolo permette di impostare questo problema e di avviarlo a soluzione; esso avrà conseguenze finanziarie che però si produrranno sul bilancio del prossimo esercizio finanziario. La Giunta naturalmente è d'accordo nell'accettarlo.

PRESIDENTE: La parola al cons. Panizza.

PANIZZA (D.C.): Solo per ringraziare la Giunta anche a nome dei colleghi che con me hanno firmato la proposta, per averla presa in considerazione e per aver dichiarato di accoglierla.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 28 quinquies.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

È stato presentato un articolo aggiuntivo, a firma Corsini, Nardin e Raffaelli: « Il primo comma dell'art. 7 della legge regionale 28 agosto 1960 n. 17 è sostituito dal seguente: Nel caso di passaggio di carriera previsto negli artt. 30, 31 della l.r. n. 23, l'anzianità di servizio acquisita nella carriera immediatamente inferiore per la parte eccedente l'anzianità minima richiesta nei soprarichiamati articoli, viene valutata in ragione dei due terzi ai fini del computo dell'anzianità di servizio richiesta per la ammissione agli scrutini di promozione ai consiglieri di seconda classe, o a segretario aggiunto e qualifiche equiparate, nonché per l'ammissione ai concorsi di merito distinto ed esami di idoneità per la promozione a direttore di sezione o a primo segretario qualifiche equiparate.

La norma di cui al precedente comma troverà applicazione solo dopo che gli impiegati dello stesso ruolo assunti anteriormente all'entrata in vigore della l.r. 7 settembre 1958 n. 23, avranno maturato l'anzianità richiesta, rispettivamente per la promozione alle qualifiche di consigliere di prima classe e di direttore di sezione ».

Cons. Corsini vuole illustrare?

CORSINI (P.L.I.): Si tratta di un caso che concerne un gruppo di funzionari della Regione, i quali, se fossero rimasti nella carriera inferiore avrebbero avuto uno sviluppo più rapido che non in quella superiore che attualmente occupano. A sostegno della proposta che facciamo, dirò che la materia è prevista dalle vigenti disposizioni statali.

L'art. 253 del T.U. approvato con decreto del Presidente della Repubblica, all'articolo sono aggiunti i seguenti commi:

«I consiglieri di terza classe sono promossi

mediante scrutinio per merito comparativo alla qualifica di consigliere di seconda classe, al compimento di due anni di anzianità, computata valutando come appresso i servizi prestati nelle altre carriere:

- a) per intero i servizi resi in carriera direttiva;
- b) per due terzi i servizi resi in carriera di concetto, esclusi per gli impiegati sprovvisti di laurea quelli prestati con qualifica inferiore a segretario aggiunto equiparato ».

Il senso del nostro emendamento è quello della valutazione di due terzi del servizio prestato.

PRESIDENTE: La parola al Presidente della Giunta.

DALVIT (Presidente G.R. — D.C.): La norma ricalca le disposizioni contenute nella proposta originale della Giunta, proposta che in sede di commissione ha sollevato una serie di perplessità per cui è stata abbandonata. Tutto sommato, la cosa non ha grandi effetti pratici. Comunque la Giunta è d'accordo, tanto più che si tratta di una proposta che essa aveva già fatta.

PRESIDENTE: Chi è favorevole a questo articolo? Approvato con 3 astenuti.

Con ciò abbiamo esaurito la discussione di questo disegno di legge. Chi prende la parola per dichiarazione di voto? La parola al cons. Raffaelli.

RAFFAELLI (P.S.I.): Se è per dichiarazione di voto, noi diciamo subito che votiamo a favore di questa legge. Vorrei però che mi fosse consentito di riprendere la proposta che ho fatto ieri per la sospensione sul voto finale.

Il Presidente della Giunta ha detto che la cosa non è necessaria.

Però di fronte all'ipotesi che una qualsiasi modifica alla 113 implicasse una modifica anche minima della 112, se noi approviamo ora questa legge, ci troveremo in un domani nell'impossibilità di apportarvi modifiche. La mia proposta, dal punto di vista pratico, non cambia niente perché il Presidente della Giunta ha già avuto modo di dichiarare che le due leggi dovranno essere inviate contestualmente a Roma. Tanto vale quindi, che, invece di approvare questa legge per poi tenerla in frigorifero fino a quando non sarà approvata anche la 113, noi sospendiamo la votazione finale. Così una volta approvata la 113, potremmo procedere ad eventuali modifiche o aggiunte che ci sarebbero evidentemente precluse nel caso che noi oggi approvassimo questo disegno di legge.

PRESIDENTE: La parola al Presidente della Giunta.

DALVIT (Presidente G.R. - D.C.): Indubbiamente gli argomenti portati dal cons. Raffaelli sono obiettivi; solo vorrei che il Consiglio si pronunciasse su questa procedura, perché essa rappresenta un precedente, è un caso nuovo nel quale il regolamento non ci aiuta.

Su questo argomento il pensiero del Presidente della commissione legislativa avrebbe un suo significato, nel senso che egli potrebbe dirci fino a quando la 113 resterà ancora in commissione.

PRESIDENTE: In ogni caso la procedura è totalmente nuova e a me non piacerebbe molto creare un precedente di questo genere. La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Bitte, ich bin aufgefordert worden, mich dazu zu äußern. Entweder ist es so, daß wir dieses Gesetz als abgeschlossen erachten und auch keine Änderungen mehr vornehmen können, dann wäre ich der Ansicht, das es besser ist, wenn es endgültig erledigt wird, also auch die Abstimmung. Denn es hätte nicht viel Sinn, mit der Abstimmung zu warten, wenn das Gesetz sowieso nicht abgeändert werden kann. Etwas anderes wäre es, wenn man annimmt, daß sich auf Grund der Überprüfung des Gesetzentwurfes Nr. 113 noch die Notwendigkeit oder die Zweckmäßigkeit ergeben sollte, das Gesetz Nr. 112 noch einmal zu ergänzen. Aber ich kann mir das nicht gut vorstellen. Das Gesetz Nr. 113 wird von der Kommission verabschiedet; einige Vorbehalte sind da noch zu klären, der Ausschuß hat, nämlich erklärt, er müsse noch einen Vorschlag machen, doch dürfte sich das in einer Sitzung erledigen lassen. Ich meine, die Behandlung des Gesetzes 113 erleidet deswegen keinen Aufschub, wenn dieses Gesetz nun abgestimmt wird oder nicht. Entweder der Regionalrat ist der Ansicht, daß auf dieses Gesetz nicht mehr zurückgekommen werden kann und keine neuen Artikel hinzugefügt werden können, dann bin ich der Ansicht, es ist besser, wir erledigen das Gesetz. Wenn man aber den Vorbehalt aufrechterhalten will, zu diesem Gesetz eventuell noch Zusatzartikel zu schaffen, dann darf es nicht abgestimmt werden. Das wäre allerdings eine vielleicht nicht ganz klare Prozedur.

(Sono stato invitato a pronunciarmi in merito. Se consideriamo la legge ormai conclusa e non possiamo più fare delle modifiche, allora mi sembra meglio esaurire l'argomento e passare alla votazione. Non avrebbe infatti alcun senso dilazionare la votazione se la leg-

ge non si può comunque modificare. Diverso sarebbe se si dovesse manifestare la necessità o l'utilità, in base ad un esame del disegno di legge n. 113, di integrare la legge n. 112. Non so però immaginarmi tale eventualità.

La legge n. 113 sta per essere congedata dalla commissione: ci sono ancora alcune riserve da chiarire — esattamente là dove la Giunta ha dichiarato di dover fare ancora una proposta — ma tutto dovrebbe potersi sbrigare in una seduta. Voglio dire con ciò che la trattazione della legge non subirà alcun ritardo, tanto se la presente legge verrà approvata quanto se non lo sarà. O il Consiglio regionale è dell'avviso che non sia più possibile tornare sulla presente legge e che non è più possibile aggiungerci degli articoli, ed allora mi sembra meglio approvare la legge; se invece si vuol mantenere la riserva di aggiungere eventualmente altri articoli, allora la legge non va votata. Questa sarebbe in ogni modo una procedura non del tutto chiara.)

PRESIDENTE: Variazioni alla legge non se ne possono più fare; eventualmente potrebbe essere apportata qualche aggiunta.

PREVE CECCON (M.S.I.): Niente, siamo in sede di votazione!

PRESIDENTE: Io sono per la votazione della legge.

La parola al cons. Segnana.

SEGNANA (D.C.): È ammesso da tutti che la 113 rappresenta il completamento

della 112; è evidente quindi che si rende necessaria una rapida presentazione in aula della 113, riguardante l'ordinamento degli uffici dell'Amministrazione regionale. Quanto al caso in discussione, devo dire che non mi sentirei di appoggiare la proposta avanzata dal collega Raffaelli per una sospensione della votazione di questa legge, perché ciò rappresenta indubbiamente una prassi nuova che è in contrasto con il nostro regolamento. Dichiaro perciò, a nome del gruppo, che, pur riconoscendo le ragioni obiettive che hanno suggerito questa proposta, noi voteremo contro di essa.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Raffaelli.

RAFFAELLI (P.S.I.): Per dire che non c'era in noi l'intenzione di creare dei precedenti e che perciò ritiro la proposta. Vorrà dire che, se l'ipotesi da me fatta si verificherà, chiameremo in aiuto i colleghi che ora non vedono l'utilità di questa proposta.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Wenn man der Ansicht ist, daß dieses Gesetz nicht mehr abgeändert — das kann es sowieso nicht werden —, aber auch nicht mehr ergänzt werden darf, daß also die Behandlung dieses Gesetzes abgeschlossen ist, dann hat es meiner Ansicht nach keinen Sinn, jetzt die Abstimmung auszusetzen. Ich wäre aber der Ansicht, daß, nachdem beide Gesetze im großen gesehen denselben Gegenstand haben — Personalordnung

einerseits, Ämterordnung andererseits —, all das in dem Gesetz Nr. 113 untergebracht werden muß, was notwendig ist, um dieses Gesetz zu ergänzen, d.h. auch auf Grund der Abänderungen, die jetzt im Laufe der Debatte im Regionalrat erfolgt sind.

(Se si è del parere che questa legge non possa essere più modificata — e questo non lo si può fare comunque — né integrata, che cioè la trattazione della legge sia conclusa, allora mi sembra che non ci sia scopo di sospendere la votazione. Poiché però entrambe le leggi hanno approssimativamente lo stesso oggetto — da un lato l'ordinamento del personale, dall'altro l'ordinamento degli uffici — mi sembra che si dovrebbe incorporare alla legge n. 113 quanto è necessario al completamento della presente legge, anche in base agli emendamenti apportativi nel corso del dibattito in Consiglio regionale.)

PRESIDENTE: Chi chiede ancora la parola per dichiarazione di voto? Nessuno. Prego distribuire le schede.

(Segue votazione a scrutinio segreto).

Esito della votazione: votanti 35, voti favorevoli 29, contrari 2, schede bianche 3, schede nulle 1.

La legge è approvata (*)

Passiamo allo svolgimento delle **Interrogazioni e interpellanze**.

Interrogazione del cons. Nardin all'Assessore alla sanità sulla commissione di inchiesta per l'ospedale di Bressanone.

(*) Vedi Appendice - pag. 47

AVANCINI (Assessore previdenza sociale e sanità - P.S.D.I.): Ho già risposto.

PRESIDENTE: Va bene. Allora l'altra interrogazione n. 223 del cons. Corsini all'Assessore alla sanità, il quale deve poi abbandonare i lavori.

Tenuto conto che il nuovo Ospedale civile di Bolzano si costruirà con il contributo finanziario della Regione, il sottoscritto Consigliere regionale prof. Umberto Corsini chiede di interrogare l'on. Presidente della Giunta regionale e gli on. Assessori agli Enti locali e alla Previdenza, Assistenza e Sanità, ciascuno per la parte di propria competenza, per sapere:

- 1) *se possano dare assicurazione che tutte le operazioni preliminari di progetti, assegnazioni di incarichi, vendite ed acquisti di terreni, aste pubbliche ecc. sono avvenute con il rispetto formale e sostanziale delle disposizioni di legge;*
- 2) *se, in conseguenza possano assicurare che non vi siano stati anche soli tentativi di speculazione privata;*
- 3) *se siano al corrente di tentativi di manovre speculative, aventi per oggetto terreni per i quali si sono avuti recentemente bandi di aste pubbliche, manovre che avrebbero determinato contrasti tra gli aventi interessi; e se sia corrispondente al vero che tali contrasti hanno avuto seguito in azioni legali ed in inchieste;*
- 4) *se, infine, ove fossero corrispondenti al vero gli elementi di cui sopra, gli interrogati non intendano intervenire per la tempestiva sospensione dell'esperimento di asta o, in caso negativo, rilasciare impe-*

gnative dichiarazioni sufficienti a tranquillizzare la opinione pubblica.

Vuole illustrare? La parola al cons. Corsini.

CORSINI (P.L.I.): Una prima risposta a questa interrogazione, una conferma di gran parte dei fatti che io avevo proposto in forma dubitativa, la affermazione che questi fatti avevano un loro fondamento, è venuta da una lettera che è stata pubblicata dalla stampa regionale, lettera spedita dall'amministrazione dell'ospedale, che conferma l'esistenza di manovre speculative, afferma che qualcuno ne era a conoscenza, tanto è vero che si è disposta la convocazione, in seduta segreta e urgente, del consiglio di amministrazione. Questa prima risposta potrà, credo, il signor Assessore nella condizione di poter parlare con tutta franchezza, poiché non possono più essere avanzati dubbi, non si può più coprire i fatti che sono avvenuti, meritevoli della nostra attenzione, sia sotto il profilo del controllo amministrativo che, per la parte di sua competenza, sotto il profilo penale da parte della autorità giudiziaria. L'amministrazione dell'Ospedale ha tentato, con quella lettera, di rifarsi una verginità, ha rivelato però contemporaneamente quanto neanche io sospettavo: che queste manovre, cioè, non sono avvenute soltanto ad opera di individui o ambienti esterni all'amministrazione ospedaliera, ma addirittura anche all'interno di essa. È una mia induzione, ma è legittima quando si legge la lettera resa pubblica. Dice, il Presidente dell'amministrazione dell'ospedale di Bolzano, in una lettera inviata in data 20 novembre 1963 al giornale « Alto Adige », dice esattamente: « Avendo letto l'articolo, apparso sul suo quotidiano, in data 20 corr. mese, dal titolo

« Mercanteggiato fra privati un terreno dell'ospedale », riportante l'interrogazione presentata da un consigliere regionale, quale presidente dell'ospedale e per conto dell'amministrazione che rappresento, ritengo doveroso precisare quanto segue: per la vendita di un terreno di proprietà dell'ospedale, sito in zona industriale e denominato « frutteto Prato-lungo, particella ecc. ecc. » è stata bandita una asta pubblica, con la osservanza di tutte le disposizioni di legge. Nessuna trattativa privata è mai avvenuta tra l'amministrazione e terzi, riguardante il terreno sopra citato; ma la amministrazione dell'ospedale, cioè nella sua figura giuridica di amministrazione, non esclude che qualche mercanteggiamento sia avvenuto fra singoli, fra l'amministrazione. Per quanto riguarda il mercanteggiamento, rilevo che prima che l'interpellanza venisse fatta, ed esattamente in data 13 novembre 1963, essendo casualmente venuto a conoscere di non precisate trattative di vendita, svolte da una persona con altre, aventi interessi all'acquisto del terreno, radunavo subito in seduta segreta gli altri membri del Consiglio di amministrazione presenti in Bolzano — in seduta segreta — e precisamente l'avv. Massari e il signor Visentin, e immediatamente presentavo un esposto con le notizie avute alla Procura della Repubblica, affinché — e noti bene, signor Assessore — affinché potesse tempestivamente essere svolta l'indagine diretta ad accertare eventuali illeciti penali — e fin qui lo capisco — eventuali illeciti penali. Non capisco quel che segue: ad accertare eventuali disciplinari da chicchessia omessi ». Questo non lo capisco, proprio perché un eventuale provvedimento disciplinare rimane all'interno dell'amministrazione che intenda adottarlo. Alla Magistratura ci si rivolge per ottenere la condanna di illeciti penali, se il cittadino X o Y ha fatto qualcosa

contro la legge, non per chiedere sanzioni disciplinari. Sinceramente, a parte questa lettera, che sembra voler porre le mani avanti, chi è idoneo alla adozione di provvedimenti disciplinari? Il Consiglio di amministrazione e non a carico di un cittadino qualunque, ma soltanto a carico di chi della amministrazione fa parte. Da questo esposto al Tribunale abbiamo saputo che era noto come le cose non andassero con la dovuta regolarità fin dal 13 novembre scorso, prima ancora, quindi, della presentazione della mia interrogazione. Ora, io mi chiedo: se io fossi proprietario di un terreno, e venissi a sapere che due lo stanno contrattando, che, addirittura, si è arrivati alla stipulazione di un compromesso regolare, al versamento della caparra, delle due l'una: o io ho l'impressione o il timore che questo sia fatto da qualcuno che abbia la partecipazione o la comproprietà nel terreno, oppure mi dico: sono affari loro, se li sbrighino come meglio credono e il truffato ricorrerà al Tribunale quando si accorgerà di esserlo. Invece no, invece l'amministrazione dell'ospedale corre dal Magistrato, ne invoca l'intervento, auspica da esso perfino la sanzione disciplinare. Signor Assessore, se quando ho presentato la mia interrogazione avevo dei dubbi, dopo la lettura di questa lettera non si tratta più di dubbi soltanto, il mio giudizio è diverso ed è più grave. Sarebbe interessante sapere — se l'Assessore è in grado di dircelo — quando, se e come l'amministrazione ospedaliera ha ritenuto di dover informare dell'accaduto, non soltanto l'autorità giudiziaria, ma anche le autorità di tutela, tanto più se i fatti esposti comportano delle sanzioni disciplinari. In sostanza, la Giunta regionale e la Giunta provinciale, cui i doveri di vigilanza e tutela incombono, sono state informate di questi fatti? Se sono state informate, che cosa ha fatto l'Assesora-

to regionale e perché si è lasciata ugualmente svolgere la procedura d'asta che, fra l'altro, è andata completamente deserta? Se io non avessi sollevato il caso attraverso la mia interrogazione, come sarebbero andate le cose? E ad informare l'autorità giudiziaria di quanto stava succedendo, è stata veramente e soltanto l'amministrazione ospedaliera, o non è stato anche il gabbato? È stato anche lui, signor Assessore. E ora veniamo al punto più oscuro di tutta la faccenda. Di pazzi a questo mondo ce ne sono sicuramente molti; ma non credo possa esistere un pazzo così pazzo da vendere un terreno che non è di sua proprietà, sul quale non avesse quantomeno avuto qualche speranza di farlo diventare proprio: costui sarebbe un candidato perpetuo alle patrie galere. Qualche speranza soggettiva di entrare in possesso di quel terreno, doveva pure averla, qualche affidamento doveva averlo ottenuto per giungere a concludere l'affare, anche se il terreno ancora non era di sua proprietà. Ha forse avuto, questo ipotetico pazzo, delle assicurazioni, degli affidamenti che, quando si fosse svolta l'asta, il terreno sarebbe stato assegnato a lui? Mi pare che ci troviamo di fronte a un episodio di costume, che non è decisamente ammirevole: mi auguro di ottenere una risposta dettagliata anche agli interrogativi che io mi esimo dal prospettare, ma che sono vivi nell'opinione pubblica; una risposta che giustifichi pienamente l'amministrazione dell'ospedale; poiché non cerco uno scandalo, e sarei il primo a essere lieto di ottenere le più tranquillanti delucidazioni. Vorrei proprio poter concludere che eravamo di fronte a un pazzo; vorrei mi fosse dimostrato che certi episodi di mala amministrazione, di cui troviamo così larga eco sui giornali altrove, hanno risparmiato, finora, la nostra terra.

PRESIDENTE: La parola all'Assessore.

AVANCINI (Assessore previdenza sociale e sanità - P.S.D.I.): Il Consigliere interrogante chiede anzitutto se può essere data assicurazione che tutte le operazioni inerenti alla costruzione del nuovo ospedale civile, ivi comprese quelle relative alla realizzazione dei mezzi finanziari per far fronte alla spesa, sono avvenute nel rispetto delle disposizioni di legge.

A questa domanda può dare una risposta completa soltanto la Giunta provinciale di Bolzano, che in sede di vigilanza e tutela delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, e perciò anche dei provvedimenti amministrativi dell'Ospedale Civile di Bolzano, è chiamata ad accertare la legittimità dei provvedimenti stessi e la loro opportunità di merito.

Per quanto concerne l'Assessorato regionale alla previdenza sociale e sanità, posso assicurare che tutte le pratiche dell'Ospedale riguardanti l'autorizzazione di legge alla costruzione, l'approvazione dei relativi progetti nonché la concessione dei contributi regionali previsti dalla Legge Regionale n. 7 sono state presentate nel rispetto delle disposizioni di legge.

A seguito di accertamenti fatti eseguire presso l'Ospedale sono inoltre in grado di assicurare in particolare che tutti gli adempimenti amministrativi e le procedure posti in atto dal Consiglio di amministrazione dell'Ospedale per l'indizione e l'attuazione dell'asta pubblica di alcuni terreni di proprietà dell'Ospedale stesso, hanno seguito il normale iter previsto dalle vigenti disposizioni.

Ricordo qui per inciso, che l'asta aperta alle ore 17 del 27 novembre u.s., è andata

deserta in quanto l'unica offerta presentata è risultata inferiore al prezzo minimo fissato nella scheda segreta dell'Amministrazione.

Il Consigliere interrogante chiede poi se è possibile assicurare che non vi siano stati tentativi di speculazione privata nei confronti dei complessi affari riguardanti la costruzione del nuovo ospedale di Bolzano e più particolarmente, in occasione del bando di asta pubblica per l'alienazione dei terreni anzidetti.

Dando al termine « speculazione » il significato deterioro che evidentemente il Consigliere interrogante gli attribuisce, debbo anzitutto dichiarare che non sono in grado di rispondere né affermativamente né negativamente.

Questa impossibilità diventa ancora più evidente ove si tenga conto che il Consigliere interrogante parla di « tentativi » di speculazione privata.

Al riguardo vorrei però precisare che tentativi di manovre speculative concernenti la assegnazione di incarichi, operazioni di vendita, e di acquisto, di aste pubbliche, ecc. possono avvenire anche se tutti gli adempimenti previsti dalla legge sono formalmente regolari.

Infatti manovre del genere o anche il solo tentativo di attuarle attengono anzitutto e soprattutto alla coscienza ed al costume morale dei singoli, funzionari o amministratori; la regolarità formale degli atti, da sola, non può dare garanzie in senso assoluto.

Dobbiamo peraltro rilevare che l'Ospedale Civile di Bolzano è diretto da un Consiglio di amministrazione, cioè da un Organo collegiale, ideologicamente non omogeneo e composto di persone che si dedicano con disinteresse e con impegno ai loro compiti: un tanto rende difficile, anche se non impossibile, quei tentativi di manovre speculative cui si accenna.

È vero che in queste settimane si è diffusa la voce di manovre speculative riguardanti i terreni dell'Ospedale posti all'asta il 27 novembre u. s.: di ciò se ne è avuta eco anche nella stampa. È altrettanto vero che il Consiglio di amministrazione dell'Ospedale, in presenza di queste voci, in data 13 novembre u.s. ha presentato un esposto circostanziato alla Procura della Repubblica onde la stessa accertasse l'esistenza di eventuali reati e procedesse di conseguenza: è questo un fatto positivo che deve tranquillizzarci in quanto fondato sulla fiducia che noi tutti abbiamo nei riguardi della Magistratura.

Comunque per quanto è a conoscenza del mio Assessorato, dico subito che le voci di manovre speculative nella fattispecie possono avere trovato esca ed ispirazione nel comportamento di una persona, estranea all'amministrazione ospedaliera, che ha manifestato il suo interesse ai terreni posti all'asta e che poi non ha neppure partecipato all'asta stessa.

Io non vorrei dare corpo ai sospetti e non trarrei indebite illazioni da semplici supposizioni: per parte sua l'Assessorato regionale alla previdenza sociale e sanità, per il settore che lo riguarda, rimane vigilante ed assicura di intervenire qualora rilevasse precisi indizi di illeciti comportamenti.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Corsini.

CORSINI (P.L.I.): Io capisco bene, signor Assessore, che la risposta a questa interrogazione presentava notevoli difficoltà per lei: quando si tratta di cose non pulite, ci si trova sempre imbarazzati, tanto più se non si hanno sufficienti elementi. Ma che io debba, per

questo, dichiararmi soddisfatto, no. Devo proclamarmi insoddisfatto perché lei ci ha impartito la lezione della morale, ci ha detto che nel consiglio di amministrazione ci sono uomini tutti probi, ha accentuato la non omogenea composizione politica del Consiglio — ed ha fatto bene, perché ha così scaricato ogni partito da eventuali responsabilità affermando che i possibili illeciti spettano alla persona e non alla formazione politica — ma che si possa stare tranquilli, no, signor Assessore, mi consenta, no. Mi piacerebbe sinceramente, che la Magistratura, che è stata investita del caso, concludesse dandole torto. Io sarei stato più prudente nella mia risposta. Senta, signor Assessore, ascolti, consulti anche la Giunta provinciale di Bolzano, e poi mi dica se davvero l'autorità amministrativa deve accettare fatti di questa natura, ipotetici, sì, ma fino a un certo punto soltanto, se possa accogliere determinate dichiarazioni. Se non altro non debba rilevare che, dalla lettera dell'amministrazione dell'ospedale, balza una richiesta di sanzioni disciplinari: non è più soltanto il caso di illeciti che interessino la Magistratura soltanto: per gli illeciti disciplinari, di chi è la competenza? Oppure l'ospedale di Bolzano è un cane sciolto che viaggia a ruota libera senza essere sottoposto alla tutela e ai controlli previsti dalla legge? Noi stiamo per dare, signori, centinaia di milioni a quest'ospedale. La Regione ha il dovere e ha il diritto, ha anche le potestà, per intervenire. Mi dichiaro completamente insoddisfatto: i miei dubbi sono stati rafforzati anche dalle sue dichiarazioni, signor Assessore.

PRESIDENTE: Interrogazione del cons. Nicolodi all'Assessore all'industria:

Il sottoscritto consigliere chiede di interrogare il signor Assessore all'industria per conoscere:

- 1) *i motivi che hanno indotto a decidere la chiusura della Cartiera Franzelin di S. Giorgio di Brunico;*
- 2) *quali prospettive esistano per il riassorbimento delle maestranze nell'immediato futuro in altre attività produttive, senza che queste, non certo per loro colpa, debbano gravare sul bilancio della Regione, sotto forma di assistenza che, oltre a non compensare la perdita di diritti (fondo di quiescenza) è anche un'umiliazione per chi la riceve.*

Vuole illustrare?

NICOLODI (P.S.I.): Mi pare chiara.

PRESIDENTE: La parola all'Assessore.

ALBERTINI (Assessore industria e turismo - D.C.): Il tema della chiusura della cartiera di San Giorgio è stato presentato all'Assessorato. Va precisato che la chiusura è stata decisa per il ritiro dell'attività del vecchio titolare, mentre il figlio non è sembrato intenzionato a raccoglierne l'eredità nel campo industriale; non si tratta quindi di fallimento. Lo interessamento dell'Assessorato era stato richiesto; e abbiamo anche partecipato a una riunione in Municipio, presenti il Sindaco di Brunico, i rappresentanti sindacali ed altre autorità. Si temeva in un primo tempo non esistesse la possibilità del collocamento totale della manodopera che rimaneva disoccupata ed erano prospettati anche timori sul fatto che

venissero corrisposte le indennità di licenziamento. Noi assicurammo che, ove se ne fosse prospettata la necessità, il nostro intervento non sarebbe mancato. Successivamente avemmo notizia che le questioni erano risolte, con piena soddisfazione delle autorità locali e dei lavoratori interessati. Tutti avevano potuto essere assorbiti localmente, mentre le indennità di liquidazione erano state corrisposte. Non esisteva quindi più alcun problema di carattere sociale: a queste notizie l'Assessorato si è tranquillizzato. Non so se, a conoscenza dell'interpellante, la situazione sia diversa; questa è quella che risulta a me.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Nicolodi.

NICOLODI (P.S.I.): Sul secondo punto della mia interrogazione, devo dichiararmi soddisfatto. Per il primo, devo osservare che, indubbiamente, se il proprietario di uno stabilimento vuol chiuderlo e liquidarlo, noi non possiamo impedirglielo. Tuttavia mi pare che la Regione spenda molti dei suoi soldi per l'insediamento di nuove industrie: e che sarebbe forse stato bene cercare anche, anziché un nuovo insediamento, qualcuno che alla cartiera di Brunico subentrasse. Noi facciamo fatica, perdiamo tempo, mezzi, per qualificare professionalmente della manodopera; ed ecco qui un caso nel quale chiusa l'azienda, questa manodopera è stata dispersa in tutt'altri settori produttivi, dove dovrà qualificarsi nuovamente .

PRESIDENTE: Interrogazione del cons. Nicolodi all'Assessore all'industria:

Il sottoscritto Consigliere chiede di interrogare il signor Assessore all'industria per sapere se è a conoscenza dello stato di apprensione in cui si trovano le maestranze della Società Lasa-Marmi, per i gravi sintomi, di indole varia, di una prossima chiusura dello stabilimento. Ad esempio recentemente lo stabilimento ha subito una forzata chiusura di tre giorni per la mancanza di sabbia, materia principale per le segherie. Inoltre, a detta delle maestranze, lo sfruttamento delle cave non viene fatto con un sistema razionale che garantisca la materia prima per lungo tempo e fornisca blocchi di marmo che possano trovare richiesta sul mercato. Ma anche preoccupazioni di altro genere hanno le maestranze, in particolare modo per quanto riguarda i loro diritti, tanto è vero che un delegato della CISL, signor Plaikner, in un'assemblea dei lavoratori tenuta ai primi di settembre a Lasa, ha dovuto dare assicurazione che la Regione avrebbe integrato eventuali differenze di pagamento dell'indennità di licenziamento se la Società non fosse in grado di farvi fronte. Intanto vi è una lenta ma continua rassegna di dimissioni da parte dei lavoratori, specie di lingua italiana, che preferiscono affrontare il disagio di un trasferimento piuttosto che vivere ogni giorno nell'incertezza.

Il sottoscritto Consigliere chiede al signor Assessore se non ritenga opportuno interessarsi del problema e studiare le possibilità di garantire il lavoro alla Lasa-Marmi.

Vuole illustrare? La parola al consigliere Nicolodi.

NICOLODI (P.S.I.): Anche questa interrogazione mi pare abbastanza chiara nel suo contesto. Voglio tuttavia aggiungere qualche considerazione. Quando le cave di marmo era-

no di proprietà dell'Ente Tre Venezie, la gestione andava avanti alla meno peggio, imperniata sull'estrazione e sul trasporto, mentre la lavorazione del marmo era abbandonata o quasi e i relativi macchinari in deperimento. Quando sopravvenne il nuovo proprietario, sembrò che si volessero mutare radicalmente gli indirizzi, ma si è visto poi — anche a giudizio di tecnici — che ci si è preoccupati esclusivamente della estrazione dei blocchi in superficie, senza nemmeno preoccuparsi della necessaria pulizia successiva delle cave; si è anche notata l'assenza di tecnici qualificati del ramo, tanto è vero che sarebbe sopraggiunta una notevole difficoltà nel collocamento dei marmi, proprio in dipendenza della difettosa estrazione. In via confidenziale ho saputo che il fatturato della nuova gestione della Lasa Marmi è, dal gennaio del 1963, in continua diminuzione, anche in confronto alle vendite che venivano effettuate dall'Ente Tre Venezie. Oltre a questo esistono gravi problemi di natura sociale; gli operai dipendenti non sanno mai se i contributi INPS vengono pagati, anche se è certa la loro iscrizione ai fini previdenziali. Mi risulta che allo scorso luglio il debito della Lasa Marmi nei confronti della gestione INPS era di 40 milioni. Mi risulta anche che per le rate dovute al Mediocredito a rimborso di un mutuo, è stata chiesta una dilazione, in quanto non c'erano mezzi. Tutti questi sintomi preoccupavano naturalmente i lavoratori che lavoravano alla Lasa Marmi, tanto è vero che da quando è subentrato il nuovo proprietario, sono andate via una quindicina di famiglie, le quali si sono trasferite in Svizzera o in altre province, poiché mancava loro una ragionevole sicurezza. Il problema tocca particolarmente i dipendenti di lingua italiana. Quelli del gruppo etnico tedesco provengono nella loro grande maggioranza dalla campagna,

e possono attendere con sufficiente serenità, date anche le prospettive di industrializzazione di Oris e Laces; mentre per i dipendenti di lingua italiana si tratta, nella grande maggioranza, di cavaatori provenienti dalla zona apuana, altamente specializzati, ma in questo lavoro, e per i quali, magari a cinquanta, cinquantacinque anni, è estremamente difficile rifarsi una professione e una vita, se devono cambiare mestiere. Volevo sapere se esistono prospettive che possano garantire la continuità del lavoro a questi operai che da anni si sacrificano, e voi sapete che le cave del marmo sono fino a 2.400 metri di quota, nella Val Venosta, il che non è proprio semplice. Anche negli ambienti sindacali mi risulta esistano notevoli preoccupazioni, anche perché asseriti accertamenti tecnici avrebbero definito non utilizzabile la cava.

PRESIDENTE: La parola all'Assessore Albertini.

ALBERTINI (Assessore industria e turismo - D.C.): Questa situazione della Lasa Marmi è stata attentamente esaminata anche dall'Assessorato e dall'ufficio minerario, oltre che per il fatto delle interrogazioni, anche per la situazione del lavoro in definitiva nel settore del marmo. Cioè noi ci siamo posti anche il problema di natura generale, se effettivamente nel settore del marmo ci sono le richieste che abbiamo anche da altre parti della Regione, se noi dobbiamo aiutare a sviluppare questo settore o se dobbiamo pensare per una questione di mercato, non dico di sopprimerlo evidentemente, ma di non incentivarlo dal punto di vista di quelli che sono gli aiuti nostri oppure delle disposizioni nostre. Son state fatte anche delle indagini per vedere se quel tipo di cava della Lasa-Marmi, che ha una

tradizione evidentemente che va molto lontano, e se quel tipo di marmo può trovare un collocamento di mercato come l'ha sempre trovato; la maggior parte del mercato per la Lasa-Marmi è quello germanico. E quindi abbiamo pensato di far pubblicare sulla rivista dell'associazione del marmo, sull'economia, anche uno studio accurato del dott. Consiglio, sulle cave di Lasa e di Covelano. In questo studio appunto viene esaminato il punto di vista storico, economico, produttivistico dell'impostazione della Lasa - Marmi, cioè viene risposto alla richiesta oggi attuale, se nonostante la cava Lasa-Marmi sia a una determinata altezza di 1.502 m., per lo sfruttamento oggi in essere di Covelano, sia ancora economicamente possibile sostenere il mercato del marmo, dato appunto i costi notevoli che ci sono del tipo di lavorazione che non può essere che stagionale e il trasporto e la lavorazione. Si risponde: noi siamo in possesso di un'altra perizia fatta, la quale invece arriva a conclusioni negative per quanto riguarda la possibilità della cava di sostenere la concorrenza sul mercato, per le condizioni della cava stessa e per la situazione generale del mercato del marmo. In pratica si dice che oggi è possibile sostenere un'industria del marmo se c'è un'alta qualità del marmo — qui l'alta qualità del marmo c'è —, ma ci sono anche costi che non sono questi, e una lavorazione possibile per 12 mesi, quindi una produzione di natura industriale. Se non ci sono queste caratteristiche è difficile che si possa sostenere una azienda come quella in essere oggi presso la Lasa-Marmi, cioè quella della Lasa-Marmi.

Ora, di fronte a queste diversità di conclusioni, alle quali sono arrivati evidentemente i tecnici, e come vedete i tecnici evidentemente possono anche avere diversi avvisi su una stessa situazione economica obiettiva, lo

Assessorato ha dovuto anche per parte propria, presso i propri uffici farsi un giudizio suo, attraverso i propri uffici; il capo del distretto minerario è stato inviato sul posto, si è fermato sul posto, ha esaminato tutte queste relazioni e ha fatto una conclusione, cioè la conclusione che ritiene sostanzialmente che la cava Lasa-Marmi sia da sfruttarsi e quindi possa sostenere il mercato del marmo, con l'azienda attualmente in essere, salvo eventualmente gli ammodernamenti che saranno necessari per certi settori e tipi di lavorazione, ma non ha dato una relazione di preoccupazione, questo come tesi in linea generale.

Per quanto riguarda invece la interrogazione, cioè l'eventuale chiusura, la situazione di difficoltà, il fatto della mancanza della sabbia, l'elaborazione ecc. ecc., che cosa vuol fare il nuovo titolare che è subentrato all'Ente Tre Venezie, possiamo riferire questo: il titolare ha smentito decisamente la sua volontà di chiusura dello stabilimento, questa notizia è destituita da ogni fondamento. Egli ha acquistato dall'Ente Tre Venezie le 199.990 azioni della Lasa-Marmi su un totale di 200.000, per 600 milioni, di cui 200 milioni sono un mutuo del Mediocredito che ha ottenuto. Da questa somma sono stati defalcati 70 milioni di passività precedenti, e il pagamento deve essere fatto, 130 milioni, subito, già fatto, e 200 milioni in 20 mensilità. Bisogna riconoscere poi che all'atto dell'acquisto della cava Acqua bianca, era stata sfruttata intensamente e mancavano i lavori di preparazione. Le nuove cave di Covelano, dotate di impianti modernissimi, alloggiamenti di operai — così è la relazione, io non li ho visti, quindi non è un giudizio mio personale, è un giudizio del mio capo uffici; sono arrivato presso i due comuni, ho visto i depositi, la lavorazione fatta nei due comuni, ma essendo un periodo in-

vernale non sono andato fino là —, comunque han detto che gli impianti sono modernissimi, gli alloggiamenti operai anche, sono posti però a quota 2.400 metri. Questa nuova cava non era ancora in produzione, pertanto la produzione di marmo era calata, perché quelle dell'Acqua bianca erano sfruttate, quelle di Covellano non avevano ancora iniziato la lavorazione, per cui è calata la produzione di marmo.

Questa produzione di marmo però è stata successivamente aumentata, secondo i dati che sono in nostro possesso. Vediamo alla fine del '61: la cava aveva 166 dipendenti, alla fine di settembre '63 la cava aveva 227 dipendenti. Il fatturato all'agosto '61: 20 milioni di fatturato della vecchia gestione, nell'agosto '63 abbiamo un fatturato di 52 milioni. Quindi il fatturato fra il '61, vecchia gestione, '63, nuova gestione, è più che raddoppiato. Sono in corso importanti forniture di questo tipo di marmo. Qual è allora la questione della difficoltà, perché una difficoltà l'azienda l'ha avuta per il pagamento del mutuo. La mancanza di sabbia è dovuta a un disguido ferroviario, questo è puramente casuale; mentre la pesantezza del settore è dovuta alla mancanza di una scorta di marmo. Quando l'acquisto della cava è avvenuto mancava la scorta di marmo, cioè era stato tutto venduto, si lavorava poco, si estraeva poco, e anzi la cava più bassa era stata completamente sfruttata, quindi si è dovuto ricostruire la scorta di marmo che oggi è di circa un miliardo, non è di poco la scorta di marmo. Il titolare segue il criterio di portare a valle anche i blocchi difettosi, che una volta venivano gettati via; tali blocchi vengono ora lavorati dalle segherie che prima erano praticamente inattive. Il titolare smentisce poi la voce di qualsiasi licenziamento, non tanto di chiusura, ma di licenziamento. Il valore del terreno e dello stabilimento di Lasa, del

marmo giacente sul piazzale, dei macchinari, garantisce pienamente i debiti attuali della Lasa-Marmi. Vi è poi da dire che pur non essendo la situazione interna della fabbrica fra le più distese, che poi questo è comune un po' a tutto l'ambiente, bisogna ammettere che gli operai sono riusciti a ottenere da questa azienda un contratto di lavoro che è il 10% maggiore di quello previsto nei contratti nazionali. E qui io ho avuto anche la possibilità di averne una copia di questo contratto collettivo. Questo contratto aziendale ha, oltre tutto quello che è previsto dal contratto nazionale, un miglioramento del 10% delle retribuzioni e degli oneri indiretti. Tanto che questo accordo è stato vivacemente criticato dall'associazione degli industriali della zona, come cedimento nei confronti dei sindacati, in quanto evidentemente si è fatto un contratto speciale.

Quindi in conclusione, c'è stato un inizio difficile, c'è stata una situazione di difficoltà, è vero, per l'azienda, determinata dalle cause che io ho enunciato, ma questa situazione sta rapidamente per esaurirsi e l'azienda invece sta rimontando una posizione di difficoltà; è sul piano della riuscita dal punto di vista aziendale. Noi non possiamo certamente conoscere tutta la situazione dell'azienda, perché è un'azienda in attività, non è un'azienda in fallimento. Abbiamo raccolto le notizie, quelle poche notizie che abbiamo raccolto, data la delicatezza di fare un esame su di una azienda in attività. Dico però che dati gli elementi, il contratto fatto con gli operai, l'aumento dell'occupazione degli operai, l'aumento della produzione, l'esame fatto da un tecnico che certamente è di valore, il signor Consiglio, membro del nostro Consiglio regionale delle miniere, che ha esaminato tutta la vicenda, e l'esame fatto dall'ufficio minerario, confortano l'Assessore nel ritenere positivamente su-

perato il momento di difficoltà dell'azienda stessa.

Per quanto riguarda il tema generale, lo ufficio se non ha altri dati, conferma il suo parere favorevole su questo tipo di lavorazione nella Lasa-Marmi e ritiene che il punto di vista tecnico negativo contenga molti errori e anche qualche malevola considerazione nei confronti della situazione attuale. Questo lo devo dire come punto finale della valutazione di questa nostra industria, che io mi auguro evidentemente per l'importanza che ha, possa mantenersi in Alto-Adige.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Nicolodi.

NICOLODI (P.S.I.): Ringrazio l'Assessore della sua risposta. Inutile sarebbe qui riaprire la discussione sul fatturato che, dalle mie informazioni, risulta notevolmente inferiore a quello indicato dal signor Assessore. Resta il fatto che il settore era in allarme, e che questa situazione era stata rilevata anche da altri. Nello scorso settembre una assemblea delle maestranze aveva messo in evidenza preoccupazioni gravi. Mi auguro che le prospettive indicate siano vere. Aspettiamo e vedremo.

PRESIDENTE: Interrogazioni dei cons. Vinante e Raffaelli all'Assessore all'agricoltura, il quale però è ammalato; quindi esse vengono rinviate.

Interrogazione del cons. Corsini al Presidente della Giunta regionale:

Chiedo interrogare onorevole Presidente Giunta regionale per sapere se egli intenda ripetere in forma più impegnativa dichiarazio-

ne già rilasciata in aula che egli non rappresentava la Regione in Commissione di studio problema Alto Adige Stop Ciò in particolare relazione con momento conclusivo lavori et con mozione presentata 23 ottobre 1963 at firma Nardin e seguenti.

Vuole illustrarla? Ha la parola.

CORSINI (P.L.I.): Devo dire subito che questa interrogazione non aggiunge nulla alla precedente alla quale il Presidente aveva dato risposta. Ho sentito la necessità di ripresentarla quando ho appreso che i colleghi della sinistra, socialisti e comunisti, avevano presentato una mozione nella quale si invita il Presidente della Giunta regionale a dare relazione in aula delle conclusioni cui è giunta la Commissione dei 19. Poiché era stato risposto alla mia interrogazione precedente con una dichiarazione formale che il Presidente della Giunta regionale sedeva, nella commissione, a titolo personale e non nella sua veste di Presidente della Giunta stessa — il che avrebbe coinvolto, in una certa misura, anche le responsabilità della Giunta e del Consiglio — mi è parso di trovare una contraddizione fra il testo della mozione e quella risposta. Ciò può essere avvenuto perché io, a quella risposta, avevo dato un valore e un significato che, forse, sono sfuggiti ai colleghi della sinistra. Ho creduto allora opportuno ripresentare la mia interrogazione, perché la situazione sia del tutto chiara, se possibile in maniera definitiva; senza pregiudizio, naturalmente, dello svolgimento della mozione dei colleghi della sinistra. Un dubbio mi è nato anche rileggendo le dichiarazioni programmatiche del Presidente della Giunta regionale nel 1962, dopo la crisi del febbraio. In quelle dichiarazioni che egli faceva, instaurando una procedura nuova, mai

prima avvenuta nella elezione della Giunta regionale, la procedura cioè di presentarsi, non soltanto come una scelta di uomini fatta da una maggioranza che era stato possibile costituire, ma presentandosi con un programma, almeno con delle dichiarazioni programmatiche. In queste dichiarazioni c'è scritto esattamente così: « Il Presidente della Giunta regionale opererà anche in seno alla Commissione di studio dei problemi dell'Alto Adige, appoggiando tutti i suggerimenti più idonei a perseguire l'obiettivo della convivenza pacifica tra i gruppi linguistici ».

Io concordo pienamente con l'indirizzo enunciato di appoggio ad ogni suggerimento ed ogni iniziativa idonee a realizzare una convivenza pacifica fra i gruppi linguistici. Ma mi è rinato il dubbio sulla qualifica, sulla qualità per cui il dott. Dalvit sedeva nella Commissione dei 19. Poiché siamo vicini alla conclusione di quei lavori, abbiamo saputo che è stato costituito il comitato ristretto per la revisione formale delle conclusioni finali, poiché abbiamo avuto sui risultati della Commissione anche esami e pronunciamenti dei partiti — anche recentemente quello socialdemocratico ne ha fatto un esame a Trento e ne ha dato solenne manifestazione in un manifesto che è di lotta e di giubilo ancora per la crisi del '62 che ha visto la cacciata dalla Giunta dell'infausto liberale —; poiché anche nel prossimo congresso della Volkspartei apprendiamo che sarà trattato il tema delle conclusioni dei 19, ritengo utile che tutti sappiano che la firma del dott. Dalvit in calce al documento, alla relazione conclusiva, è la firma del dott. Luigi Dalvit e niente altro, oppure è la firma del dott. Luigi Dalvit, Presidente della Giunta regionale: nel quale caso essa coinvolgerebbe la responsabilità, quanto meno, del suo partito, signor Presidente e del partito socialdemo-

cratico e del PPTT che siedono con lei in Giunta. Se devo attenermi alla risposta che già mi è stata data, sono portato a pensare che la firma di Dalvit impegni, eventualmente, soltanto la responsabilità del suo partito, oltre a quella sua personale. Ed è importante che questo sia determinato, di fronte alle responsabilità storiche che ciascuno dovrà assumersi in proposito e per la reciproca chiarezza. Se il Presidente Dalvit ripeterà di partecipare a titolo personale, mi dichiaro soddisfatto.

PRESIDENTE: La parola al Presidente della Giunta.

DALVIT (Presidente G.R. - D.C.): Nella illustrazione della interrogazione, Corsini ha ripreso precedenti mie dichiarazioni, ha ripetuto cose che già erano state dette in altre discussioni. Io vorrei essere il più possibile chiaro, in una situazione che, in verità, può anche apparire non chiara. Perché verità è che il sottoscritto rappresenta la Regione, la rappresenta per Statuto e per legge costituzionale. Mi pare però che questa affermazione possa e debba essere riferita soltanto alle funzioni che il Presidente della Giunta svolge in quanto tale. Nell'ambito della commissione di studio per l'Alto Adige, io sono stato nominato perché Presidente della Giunta regionale. Ciò è specificato anche nel decreto di nomina, come è specificato che il dott. Magnago è Presidente della Giunta provinciale; il dott. von Walther Presidente della Camera di commercio di Bolzano, il comm. Detassis Presidente della Camera di commercio di Trento. Non ritengo però che queste egregie persone abbiano, perciò vincolato alle conclusioni che saranno adottate, i rispettivi enti. Il dott. Magnago è entrato nella Commissione quale Pre-

sidente della Giunta provinciale di Bolzano, ma non ha portato in Commissione le tesi della Provincia di Bolzano, bensì quelle del Südtiroler Volkspartei; così io vi ho portato le tesi riferite alle posizioni del mio partito e alle mie personali responsabilità. Ma lo ripeto, a titolo personale. Mai il mio atteggiamento ha inteso vincolare l'organismo regionale, Giunta o Consiglio che siano. Avrei dovuto, in questo caso, far precedere le mie decisioni da un dibattito, da un affidamento di fiducia, da qualcosa che non c'è stato mai. Le dichiarazioni che il cons. Corsini ha citato, traendole dalla dichiarazione programmatica, erano espressione, indicazione del mio stato d'animo; e non mi sembra possano costituire una contraddizione con l'atteggiamento assunto che, riaffermo, era in funzione di responsabilità mia e non rappresentava quello della Regione. Posso dire anche di più: per chiudere questa questione che tornerà alla nostra attenzione con la discussione della mozione delle sinistre, mi impegno a far constatare a verbale della Commissione dei 19 questa verità; chiederò che questa mia particolare situazione sia sottolineata a chiarimento del valore del mio voto. Più di così non mi pare si possa fare. Con ciò ritengo di aver chiarito la mia azione e la mia posizione nella Commissione di studio dei 19.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Corsini.

CORSINI (P.L.I.): Mi dichiaro soddisfatto.

PRESIDENTE: Interrogazione del cons. Vinante all'Assessore alle foreste:

Il sottoscritto Consigliere chiede di interrogare il signor Assessore alle foreste per co-

noscere se è vero che ha intenzione di eliminare le segherie regionali di Paneveggio e di Caidino, provvedendo alla vendita del legname di dette foreste allo stato tondo, anziché segato, come è sempre stato fatto fino ad oggi; se è vero che la causa di questo eventuale provvedimento è da ricercarsi nel costo di segazione eccessivamente elevato nelle due segherie citate;

ed in questo caso, se non ritiene necessario, innanzitutto, ricercare le cause ed i motivi particolari che provocano questo costo eccessivo rispetto a quello delle altre segherie della Regione che vengono mantenute in funzione;

se questi motivi esistono, quali sono, e quali tentativi si sono fatti per eliminarli prima di ricorrere ad una così grave decisione;

se non ritiene che tale provvedimento, mentre creerà notevoli difficoltà nella zona per il reimpiego della manodopera licenziata, favorirà la speculazione di quei pochi operatori privati, proprietari di segheria, che soli acquisterebbero il legname tondo.

Infine chiedo di conoscere i costi di segazione distinti per ogni segheria della Regione.

Vuole illustrare?

VINANTE (Segretario questore - P.S.I.): Signor Presidente, la mia illustrazione non sarà breve; devo citare cifre, dati, fatti. Non vorrei essere interrotto nel corso dell'esposizione o invitato a stringere. Non possiamo rinviare al pomeriggio?

PRESIDENTE: Togliamo la seduta allora. I lavori riprendono alle ore 15 in punto, signori consiglieri.

(Ore 12,15).

Ore 15,30.

PRESIDENTE: La seduta riprende. Siamo rimasti all'interrogazione del cons. Vinante sulle segherie demaniali. Vuole illustrare, cons. Vinante? Ha la parola.

VINANTE (Segretario questore - P.S.I.): Ho presentato questa interrogazione per avere conferma e illustrazione di notizie che circolano sui nuovi indirizzi che l'Assessorato alle foreste intenderebbe assumere nella gestione del patrimonio demaniale, indirizzi che porterebbero alla soppressione delle segherie di Paneveggio e di Cadino. Il fatto ha richiamato l'attenzione di molti; ed è soprattutto viva l'impressione in molti ambienti che attribuiscono a questa decisione una eccezionale gravità. Il mio primo pensiero, il mio primo desiderio, è stato quello di conoscere i motivi che avrebbero suggerito od imposto queste decisioni. E la risposta, anziché dall'Assessore mi è stata fornita dal quotidiano « L'Adige » il quale non solo ha recato la comunicazione dei nuovi indirizzi, ma anche ha fornito le illustrazioni dei motivi tecnici ed economici che li avrebbero suggeriti, riportando le opinioni espresse in materia da tecnici e dirigenti dell'Assessorato. Strano, vorrei notare, perché mentre si accampano motivi tecnici, ora, il motivo primo che avrebbe suggerito i nuovi indirizzi sarebbe stato invece, quello puramente economico del costo delle segagioni. Fra le indicazioni che sono state date dal giornale si parlava di una economia di trenta milioni che sarebbe scaturita, a vantaggio dell'amministrazione forestale, una economia che sarebbe sta-

ta rintracciata nella impostazione del bilancio, in quanto, in questa impostazione, le spese inerenti al settore sono soltanto di 120 milioni, 30 meno dello scorso anno. Giustificazione principale di questa economia, sarebbe la vendita in tondo anziché in segato. Seconda giustificazione il fatto che negli ultimi tempi le retribuzioni sono aumentate ed incidono sempre più pesantemente sui costi di segagione. Nella ipotesi che queste considerazioni corrispondano a verità, ha considerato, signor Assessore, quali saranno le conseguenze dei provvedimenti? Conseguenze di natura sociale, la possibile creazione di un monopolio del legname da parte dei commercianti, la possibile diminuzione del valore pregiato della merce delle foreste demaniali, che proviene dalle migliori zone di produzione della nostra regione. Penso che la sua risposta dovrà tener conto anche di questi interrogativi e che, attraverso l'esame delle interpretazioni e delle relazioni dei tecnici, lei avrà avuto tutti gli elementi per tranquillizzare il sottoscritto. Altro argomento di preoccupazione è il licenziamento del personale. Ci si tranquillizza in anticipo, ci si informa che licenziamento non ci sarà; ma chiedo che cosa si potrà, che cosa si vorrà fare di quel personale, così altamente specializzato. Spero che non sarà addetto alla manutenzione delle strade, alla raccolta degli strobi, alla potatura degli alberi. Ma se ciò non sarà, dove e come sarà occupato? E inoltre, su quale settore dell'amministrazione forestale verranno caricate le spese di questo personale che, si dice, sarà mantenuto in servizio? Attendo una risposta, per sapere almeno se esiste una certa giustificazione per questi mutamenti di indirizzo. Il giornale dice che alcuni anni fa il costo di segagione era notevolmente inferiore e che è andato costantemente salendo fino a raggiungere le ottomila lire per metro cubo. Io non

so se queste cifre che ci sono offerte corrispondono alla realtà; e per questo le ho chieste, signor Assessore, nella mia interrogazione, le cifre precise, perché penso che se si propone la chiusura di due segherie soltanto sulle 4 o 5 che la Regione possiede, ciò debba essere attribuito al fatto che proprio queste due presentano i maggiori costi. Ciò anche se il giornale dice che si tratta dell'inizio di un programma. Questo inizio è fatto a caso, o si tratta di scelta ragionata? Il giornale dice ancora qualcosa: dice che le argomentazioni impostate dai controlli tecnico-amministrativi fanno parte di un programma più vasto, parla di basi di partenza e di basi di arrivo di una programmazione nel settore delle foreste regionali. Si parla anche di un prezzo medio per metro cubo, di 32 mila lire, con una resa media del 75% del segato e si giunge a un ricavo di 17 mila anziché di 21 mila lire per metro cubo. Queste le argomentazioni della stampa, che non so se saranno confermate dal signor Assessore; ma queste argomentazioni dovranno eventualmente essere appoggiate anche da argomentazioni reali. Io non vorrei essere, signor Assessore, profeta di sventura: ma se lei crede di realizzare quei prezzi con legname venduto in tondo, prevedo che avrà modo di notare molto presto come trovino corrispondenza nella realtà. Penso che saranno queste le sue considerazioni: lei dirà che l'iniziativa è utile economicamente. Vorrei richiamare la sua attenzione, però, anche sulle altre considerazioni che le ho esposto; ed anche su considerazioni che sono state fatte da un suo illustre predecessore nell'Assessorato alle foreste, un tecnico la cui capacità e competenza, sono state da tutti riconosciute. Parlo del dott. Ottorino Pedrini, da poco scomparso, che per lunghi anni fu alla testa del suo Assessorato. Ebbene, il dott. Pedrini, in un articolo che è

apparso su « Economia trentina e altoatesina » del 1961, giungeva a conclusioni che sono totalmente discordanti da quelle che oggi ci si prospettano, affermando che la notorietà delle foreste demaniali regionali è validamente riconosciuta ovunque e che tecnici ed esperti di ogni Paese convergono continuamente a Paveggio o a Cadino, per prendere diretta conoscenza dei sistemi di coltura e di amministrazione, dei sistemi di lavoro che vi sono applicati, onde trarne insegnamento; e che unanime e concorde è sempre stato il coro dei riconoscimenti positivi. Il dott. Pedrini cita foreste e impianti industriali di Cadino — proprio quelli che lei vorrebbe sopprimere — come modelli di produttività, di tecnica, di lavorazione. Dai 220 milioni — cifra indicata dal dott. Pedrini come reddito delle foreste regionali — siamo scesi nel 1963 a livelli ben più bassi: e come a ciò si sia giunti non lo sappiamo. È un argomento che avevo sollevato ancora in sede di discussione dei bilanci, criticando la scarsa redditività delle foreste demaniali, ma è un argomento al quale ancora sto attendendo la risposta e i chiarimenti. Ora, quelle riportate da « Economia trentina » sono affermazioni, sono fatti, sono cognizioni tecniche che devo ritenere rispondenti a verità. Ed avviene invece che tutto questo si vuole distruggere: in una zona dove gli insediamenti industriali — nonostante gli sforzi della Giunta provinciale, nonostante gli sforzi dell'Assessore regionale — non riescono, sono difficili. Ci sono parziali attività industriali, in questa zona, che riguardano la lavorazione dei prodotti del luogo e ci si vogliono portar via anche quelli. Questa è o non è una politica di discriminazione? E poi, ad un anno e mezzo di distanza, negate, capovolgete le affermazioni di un illustre tecnico del settore. Pedrini accennava anche al

fatto che l'ampliamento e il perfezionamento delle attrezzature dell'azienda forestale era stato reso possibile anche dalla legge sulla montagna, con finalità sociali, non speculative, usufruendo di forme di assistenza che lo Stato mette a disposizione della gente della montagna, perché non la abbandoni, richiamata dalla più facile vita della città. Queste dichiarazioni, signori, non si possono cancellare; non mi pare possibile che si voglia e si possa smentire oggi quanto è stato così solennemente e autorevolmente affermato ieri. Io personalmente penso che una delle prime considerazioni che dovrebbero essere fatte in questo settore, sia la stabilità dei criteri di gestione. Io non li conosco questi criteri; per lei, signor Assessore, è facile averli a disposizione. Prima di giungere ad una così grave decisione, bisogna conoscere le cause per cui — stranamente — soltanto nelle foreste demaniali il costo di segazione ammonta a 8000 lire per metro cubo, quando la media di questo costo non supera le 3500 lire per metro cubo: quali sono le voci che le amministrazioni fanno ricadere su quel settore? Un anno fa discutemmo, in questa sede, una interrogazione del cons. Nicolodi appunto su quei criteri di gestione, una interrogazione che fu poi trasformata in mozione, anche con la mia firma. Le critiche che in quella occasione erano state rivolte all'amministrazione forestale furono respinte semplicisticamente: non è vero, ci si disse. E quando chiedemmo l'istituzione di una commissione consiliare che accertasse la verità di fatti che avevamo constatato coi nostri occhi, ci si oppose la relazione di una commissione che non poteva aver effettuato il sopralluogo al quale si riferiva, signor Assessore, perché alla data della relazione in quelle località non ci si giunge neanche con l'elicottero! E con un voto di maggioranza

ci si negò la possibilità di accertare la verità dei fatti. Ma torniamo all'argomento, e ai motivi che ci inducono a ritenere che il provvedimento avrà disastrose conseguenze. Ricordo le già citate altre conseguenze: quando le foreste demaniali venderanno il legname in tondo, si verrà fatalmente a creare un monopolio a favore dei commercianti proprietari di segherie che, unici, saranno in condizione di lavorare il legname, mentre gli altri non potranno, per motivi di convenienza economica, far segare il loro tondo. Molti anni fa una situazione del genere esisteva in Fiemme; tutto il legname della valle veniva venduto a due o tre commercianti, che erano generalmente d'accordo fra loro; e quei commercianti si sono arricchiti alle spalle delle popolazioni, perché solo essi possedevano le segherie, ed essi soltanto potevano, in definitiva, concorrere agli acquisti. E noi, dopo aver eliminato questa situazione, vi ritorniamo volontariamente. Ma c'è anche un altro fatto: c'è il dovere della difesa del pregio che viene attribuito al legname della valle. Se il legname è venduto segato, molte ditte vengono ad acquistare, i molti consumatori diretti; il che non avverrà più se il legname lo venderemo tondo. E mi pare che non si possa togliere il valore di pregio che la nostra produzione si è conquistata sul mercato ed ha avuto ampio riconoscimento: non è legittimo, non è giusto. Vorrei anche aggiungere un'altra cosa: il vostro sistema di vendita è legato alle aste; e si verificano cose strane. Avviene che a distanza di pochi mesi, di brevissimo tempo, la merce ha gravi oscillazioni, sbalzi che nessuna situazione di mercato giustifica proprio perché il vostro sistema porta a quelle conseguenze. Io ho qui sotto occhio una statistica dei dati risultati dalle varie aste indette; e questi dati dicono cose strane. Ec-

co per esempio una partita di abete di seconda, venduta a Paneveggio il 16 novembre 1962: l'asta, partita dalla base di 44 mila lire per metro cubo, ha spuntato 49.351 lire; il 7 gennaio 1963 un'altra asta, partita dalle 44 mila lire giunge a 49.277 lire per metro cubo. Ed è strano che per lo stesso tipo di legname, per l'abete del Latemar, pure pregiato, in misura pressoché identica, a distanza di un mese, si siano spuntate soltanto 40 mila lire per metro cubo. Mi si dirà che si tratta d'altro tipo, di altra qualità di legname. Ma i tecnici sono concordi nella affermazione che l'abete del Latemar equivale praticamente all'altro, per pregio commerciale; ed anche se qualche differenza sarebbe ammissibile, un divario di 9000 lire è decisamente troppo. Ed ecco ancora che nel settembre del '63 a Cadino, l'identica qualità di abete spunta 44.750 lire, mentre il 6 giugno aveva ottenuto 40 mila lire appena. Bisogna farle queste considerazioni, bisogna che le facciate voi, dirigenti dell'Assessorato, bisogna che siate voi ad identificare i motivi di questo squilibrio, poiché le condizioni di mercato non possono variare nel corso di un mese o due. Ho qui elementi che sarebbe troppo lungo infliggervi, elementi che dimostrano che qualcosa non va. La comunità di Fiemme, per esempio, stabilisce essa un listino, che vale oggi, come domani e dopodomani, nei confronti dei clienti, quando non si verificano variazioni ingenti di mercato che comportino una variazione del listino. Ma noi non abbiamo ditte che acquistano a 30 e ditte che acquistano a 35 mila lire. Ho voluto citare queste cifre, ricordare questi fatti, perché se nel reddito delle foreste non troviamo la corrispondenza alle nostre aspettative, qualcosa ci deve essere che non funziona. Ho ricevuto anche delle lettere che indicano in-

capacità, incompetenza nella gestione e nella conduzione delle foreste; non voglio dar credito a queste affermazioni. C'è però il fatto che da dieci anni noi richiediamo inutilmente l'istituzione di una azienda forestale demaniale, che sia affidata a persone competenti; una richiesta che è sempre stata accettata, che mai è stata respinta, che tuttavia mai è stata esaudita. Ho cercato di illustrare le ragioni di preoccupazione che esistono intorno a questa decisione. Vedrò, sulla base della risposta del signor Assessore, che fare ulteriormente. Se egli chiarirà sufficientemente le ragioni di questo provvedimento, ne sarò lieto. Diversamente dovrò prendere nuovamente la parola, per esprimere le mie riserve.

PRESIDENTE: La parola all'Assessore.

PRUNER (Assessore economia montana e foreste - P.P.T.T.): Risponderò all'interrogazione a seconda dei quattro punti che nell'interrogazione sono stati proposti. Al primo punto, che richiede se sia vera la decisione dell'eliminazione delle segherie, rispondo che la decisione è stata adottata, in via sperimentale, per l'esercizio 1964. I confronti che, a fine d'anno, saranno possibili fra il reddito offerto dal legname venduto tondo e il segato, ci forniranno elementi per le decisioni ulteriori. Sottolineo che venderemo il legname tondo, non in piedi; l'utilizzazione avverrà sempre a cura dell'amministrazione, che provvederà al trasporto ed all'allestimento su strade. Pare fuori luogo il richiamo che viene fatto alle situazioni del passato, che sono radicalmente mutate oggi o addirittura capovolte; i costi della manodopera, la disponibilità di materiale, dimezzata, i trasporti meno onerosi di ieri, modificano radicalmente

le considerazioni. Sul secondo punto: è vero. Il costo della segazione è molto elevato e sono anche richiesti, per poterla proseguire, nostri ingenti interventi nella attrezzatura delle segherie e per l'ammodernamento delle centrali elettriche che le alimentano. In effetti una esatta analisi dei costi di produzione, la constatata impossibilità di ridurli, ci ha suggerito l'esperimento che non riguarda tutte le segherie. Per le condizioni della manodopera, per la loro ubicazione, per il rifornimento di energia, le due segherie proposte, lontane da ogni centro abitato (tanto che impongono all'amministrazione anche il costo supplementare degli alloggiamenti e delle mense) queste due segherie presentano costi di gestione altissimi. Esse sono dotate, ad esempio, di centrali proprie, date le difficoltà di un allacciamento alla rete di produzione, centrali costruite 40 anni fa. La scarsità dell'acqua che le alimenta, anche per l'assenza di qualunque regolazione, le temperature bassissime che nella zona si verificano, fanno sì che spesso la produzione di energia è limitata o è addirittura ridotta a zero; per cui possiamo esercitare soltanto una segazione stagionale, mentre in altri periodi la manodopera, anche ora, viene impiegata in altri settori della attività forestale. La vetustà delle centrali richiede inoltre, se vogliamo mantenerle in funzione, ingenti investimenti per lavori di miglioria; anche per le segherie sono necessari investimenti e i costi si appesantirebbero ulteriormente. Un allacciamento alla rete di distribuzione comporterebbe spese anche maggiori di quelle dell'ammodernamento delle centrali. Alla terza domanda rispondendo ancora di sì. Si è cercato di aumentare il legname da segare, trasportando anche quello delle foreste di S. Martino di Castrozza alla segheria di Paneveggio, ma non abbiamo

ottenuto alcun abbattimento del costo di segazione. Una riduzione dei costi sarebbe possibile soltanto attraverso una ulteriore meccanizzazione degli impianti della segheria, che non è però pensabile dato che non esiste e non esisterà per qualche anno, materia prima disponibile in quantità sufficiente da giustificare un impianto del genere. Quarta domanda: si è previsto l'impiego di tutti i dipendenti delle segherie, in altri lavori boschivi. Non si vede come ciò possa costituire una declassazione, né sembra possano esistere difficoltà. È una cosa che è sempre stata fatta normalmente nel passato, il passaggio della manodopera all'altro settore, a seconda delle esigenze e delle possibilità stagionali. Attualmente poi, nel periodo della segazione, incontriamo difficoltà sensibili a reperire la manodopera necessaria. Il legname tondo verrà venduto mediante asta, gli inviti saranno diramati in tutta Italia, non soltanto ai commercianti di Fiemme; non si vede quindi il pericolo di un accentramento a Fiemme soltanto. Il che, se anche fosse, non dovrebbe costituire motivo di preoccupazione, ma rallegrare, perché vorrebbe dire lavoro assicurato e costante alle segherie della valle e, quindi, alla manodopera locale, in una situazione certo meno disagiata che non nelle segherie della regione, in foresta. Il numero delle segherie a disposizione è sproporzionato al possibile reddito delle foreste. Tanto è vero che importiamo legname dall'Austria, dall'Ungheria e perfino dalla Russia per farle lavorare.

PARIS (P.S.I.): Da oltre cortina . . .

PRUNER (Assessore economia montana e foreste - P.P.T.T.): Sì, anche d'oltre cortina,

per mantenere in funzione le segherie attuali; e non saranno certo i cinquemila metri cubi di legname delle foreste di Cadino e Paneveggio a turbare il mercato. D'altra parte le grandi imprese — che hanno minori costi di gestione — possono più economicamente procedere alla segazione e sono, quindi, in grado di acquistare il tondo a prezzi superiori. Non è neanche esatto che si sottragga la materia prima all'artigianato della valle. Finora del legname venduto nel corso delle aste, soltanto il trenta per cento era acquistato da ditte aventi sede in Fiemme; ed anche di questo trenta per cento, otto decimi erano acquistati da commercianti che lo vendevano fuori. Il lavoro della valle assorbiva ed assorbe ben poca cosa della nostra produzione. Più intensa, da questo settore, era l'utilizzazione del legname di qualità più scadenti che, anche prima d'ora, veniva venduto allo stato tondo. Infine vengono richiesti i dati di costo delle segherie: il costo medio di segazione di un metro cubo nella segheria di Paneveggio è di 7959 lire comprendenti le varie voci, dalla manodopera all'ammortamento degli impianti, alle tasse e imposte; nelle segherie di Caoria e del Latemar i costi sono rispettivamente di 4680 lire e di 6957 lire per metro cubo. L'operazione si è iniziata dalle segherie che presentavano il costo più alto. Va notato che nel corso del 1963 si sono verificati altri aumenti nel costo della manodopera, per cui, in sede di consuntivo, i costi esposti aumenteranno sicuramente ancora. Per contro, come è loro noto, nessun aumento si è verificato nel prezzo del tavolame.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Vinante.

VINANTE (Segretario questore - P.S.I.): Naturalmente, quanto l'Assessore ha detto, corrisponde a quanto era stato anticipato dal giornale; la risposta non ha assolutamente tenuto in conto alcuno le mie osservazioni nella illustrazione. Probabilmente — e senza probabilmente, perché ha letto — l'Assessore aveva una risposta preparata, una risposta che non teneva conto alcuno delle mie considerazioni. Logico quindi che io mi dichiaro insoddisfatto della risposta, che io non condivido assolutamente la validità delle argomentazioni esposte. Mi riservo di presentare una interpellanza che terrà conto delle sue dichiarazioni, signor Assessore. Lei ha detto che, per ora, si fa un esperimento e poi vedremo. Questa è la formula che vien scelta per acquietare gli interessati; ci si dice che la situazione, rispetto a dieci anni fa, è capovolta. Ma quanto le ho detto prima, signor Assessore, quanto le ho letto, son cose di un anno e mezzo fa, non di dieci anni fa. Lei, con le sue dichiarazioni, cancella totalmente le affermazioni che erano state fatte, considerazioni che, per la fonte dalla quale provenivano, erano considerate Vangelo. Lei ci ha detto dei costi di segazione; e in essi comprende 4432 lire per metro cubo di segato relativo alla manodopera. Ma se lei pensasse veramente che questi costi sono reali, il legname non lo venderebbe, signor Assessore, neanche tondo. Lei dice che l'acquirente privato verrà da tutta Italia, anche dalla Sicilia; ma non è vero, non verrà dalla Sicilia e neanche da meno lontano, perché i costi del trasporto ancora incidono in misura notevole come l'esperienza ci insegna. Io non ho la possibilità di contestare le sue affermazioni; bisognerebbe sapere come si è arrivati a quei costi che io ritengo non accettabili, anche se, ripeto, non posso contestarli. Si è parlato del costo di mantenimento della

manodopera; l'ho detto anche prima. Che cosa farà signor Assessore, degli operai specializzati che rimanevano stabilmente nella segheria? Non li manderà, penso, a fare i manovali! Che razza di programmazione sarebbe questa?

PRUNER (Assessore economia montana e foreste - P.P.T.T.): Ma anche prima non c'era lavoro per tutto l'anno!

VINANTE (Segret. questore - P.S.I.): È vero, ma per una parte dei dipendenti delle segherie. Ma c'è un'altra parte che erano stabilmente — e i dati che lei ci ha fornito lo documentano — stabilmente alle segherie. Che cosa farà far loro, signor Assessore? Del giardinaggio? Farà loro costruire piazzole per l'atterraggio degli elicotteri? Comunque essi andranno ad aggravare il costo del legname. Importazione di legname? Ma c'è sempre stata, non è una novità. Noi eravamo dei privilegiati: il legname di determinate nostre zone, venduto direttamente al consumatore, era salvaguardato da un marchio di produzione noto ovunque. Il che non potrà più avvenire quando il tondo sarà acquistato dai commercianti privati che faranno passare poi per legname del Latemar o di Paneveggio, magari anche quello importato. La segazione è possibile soltanto nella buona stagione? No, signor Assessore, a mille, millecento metri, è possibile iniziarla in marzo, quando neanche è ancora pensabile di adibire la manodopera ad altri lavori. Lei ha anche detto che la produzione è di 5000 metri cubi; ha fatto una bella riduzione; lo studio del dott. Pedrini parla di dodicimila metri cubi...

PRUNER (Assessore economia montana e foreste - P.P.T.T.): Ma si riferisce a tutte le foreste...

VINANTE (Segret. questore - P.S.I.): Va bene, si riferisce a tutte le foreste, ma non ci è stato precisato; chiediamo dati più precisi per una più precisa interpretazione. Ci fornisce anche un altro dato: la segheria di Caoria ha un costo di segazione di 4680 lire per metro cubo; e come può avvenire se questo costo, in altre segherie, è superato dalla sola manodopera, mentre qui comprende anche tutte le altre voci ed ammortamenti? Penso che prima di sopprimere le segherie, la Regione deva tener conto non solo di considerazioni strettamente economiche, ma anche sociali. Quanti milioni, quanti miliardi, si sono spesi in iniziative fatte in altre zone, che non sono la valle di Fiemme, dove questi investimenti non si fanno perché, dice il nostro Assessore all'industria, è troppo difficile? E allora volete anche portarci via quelle piccole industrie che abbiamo, per la lavorazione di un prodotto locale, di una materia prima che esiste sul posto, e solo in base a considerazioni che non corrispondono alla realtà? Migliorate la attuale gestione, affidatela a gente maggiormente competente, e vedrete ridursi i costi di gestione; è troppo comodo coprire così altre responsabilità. Ripeto che sono totalmente insoddisfatto, che presenterò una interpellanza.

PRESIDENTE: Interrogazione dei cons. Nardin e Canestrini all'Assessore all'industria:

« Alla presente interrogazione si premette il testo della deliberazione del Collegio Arbitrale di Bolzano, presieduto dal Consigliere di Cassazione a riposo, dott. Leone Borzaga, relativa all'ingiustificato licenziamento del mem-

bro della Commissione Interna dello Stabilimento Lancia di Bolzano, avvenuto in data 11 settembre 1963.

LODO ARBITRALE

ex articolo 14 nr. 4 dell'accordo interconfederale 8 maggio 1953 concluso tra la Confederazione Generale dell'Industria Italiana e la Confederazione Generale del Lavoro, la Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori e l'Unione Italiana del Lavoro.

Il Collegio Arbitrale composto dai Signori:

Consigliere di Cassazione a riposo Dr. Leone Borzaga - Presidente; Dott. Mario Ricci - Arbitro; Avv. Dr. Saverio Massari - Arbitro; ha pronunciato il seguente

l o d o

nella causa sindacale per impugnazione di licenziamento tra l'operaio specializzato metalmeccanico e commissario interno di azienda Mantovan Angelo e Lancia & C. fabbrica automobili — Torino, stabilimento di Bolzano.

Dato atto che i suddetti signori sono arbitri permanenti per dirimere vertenze in base al suddetto accordo e che agli stessi è stata affidata la decisione sul seguente quesito:

Se il licenziamento notificato a Mantovan Angelo in data 11 settembre 1963 doveva convalidarsi o esser dichiarato illegittimo.

FATTO

L'operaio specializzato metalmeccanico Mantovan Angelo lavora da anni alle dipendenze della Lancia a Bolzano, ed è contemporaneamente nello stabilimento commissario interno

di azienda. Nel marzo 1962, in una riunione a Bolzano di operai della Lancia facenti parte della F.I.O.M., il Mantovan ebbe a confrontare il trattamento economico degli operai della Lancia di Bolzano con quelli della Lancia di Torino, concludendo che le condizioni di questi ultimi erano migliori.

Con nota 30 marzo 1962 il Direttore della Lancia di Bolzano ammoniva il Mantovan, con richiamo a quanto gli era stato contestato verbalmente, a non fare più in pubblico e con altri dipendenti affermazioni assolutamente infondate denigranti la Lancia. La contestazione verbale era consistita nella precisa accusa di avere egli nella riunione suddetta affermato che la Lancia aveva dato milioni ad altri commissari interni per tradire i lavoratori.

Ritenendo il Mantovan falsa l'accusa, invitava, a mezzo lettera 13 giugno 1962 dello Avv. Saverio Massari, la Lancia a voler indicare chi aveva riportato la falsa notizia, precisando che intendeva querelarsi contro il responsabile della diffamazione.

Non avendo la Lancia ottemperato all'invito, il Mantovan, sempre a mezzo del suddetto Avvocato, ritenendosi offeso per la falsa incolpazione, querelava davanti al Pretore di Bolzano per diffamazione a mente dell'art. 595 C.P. colui o coloro che avevano determinato l'ingiusto richiamo.

Il Pretore di Bolzano, anziché procedere contro ignoti per diffamazione, incriminava il Direttore della Lancia, Ing. Giuseppe Albricci, di ingiuria a mente dell'art. 594 C.P., per avere, con una lettera diretta a Mantovan, offeso l'onore di questo ultimo richiamandolo ad astenersi dal fare in pubblico e con altri dipendenti affermazioni infondate, denigranti l'Azienda.

Avendo il Direttore della Lancia nel suo interrogatorio davanti al Pretore dichiarato di avere fatto il richiamo in base ai poteri disci-

plinari e nell'ambito delle sue facoltà discrezionali, il Pretore, con sentenza istruttoria 31 maggio 1963 a mente dell'art. 378 c.p.p., dichiarava non doversi procedere contro l'imputato perché il fatto non sussiste, ritenendo che avesse agito in base ai poteri disciplinari e nell'ambito delle sue facoltà discrezionali.

Con nota 11 settembre 1963 la Lancia, richiamandosi a quanto aveva al Mantovan contestato verbalmente, gli notificava che il rapporto di lavoro con la Lancia era risolto e che gli sarebbero stati corrisposti l'indennità sostitutiva del preavviso ed ogni sua altra competenza. La contestazione verbale era appunto di avere presentato la suddetta querela che portò all'incriminazione del Direttore della Lancia.

La Camera Confederale del Lavoro di Bolzano negava il nulla-osta al licenziamento del Mantovan a mente dell'Accordo Interconfederale 8 maggio 1953, e il Mantovan, ritenendo ingiustificato il licenziamento, ricorreva al Collegio Arbitrale.

Pendente la vertenza, con raccomandata 28 ottobre 1963, la Lancia eccepeva la nullità del lodo ex art. 14 nr. 4 Accordo Interconfederale 8 maggio 1953 e art. 821 c.p.c., essendo decorso già infruttuosamente il termine di 10 giorni per l'emanazione del giudizio, per cui doveva ritenersi intervenuta l'estinzione del procedimento.

DIRITTO

In ordine all'eccezione preliminare sollevata dalla Lancia, osserva il Collegio che il termine di 10 giorni fissato dall'Accordo Interconfederale non è perentorio e può essere prolungato col consenso delle parti, ciò che necessariamente deve avvenire quando la causa è complessa e presenta delle difficoltà. Nel caso che

ci occupa, i vari rinvii furono richiesti dalle parti e concessi dal Presidente al fine di completare l'istruttoria e mettere a fuoco la questione di diritto. Basterà aver presente le scritture del 3 e del 22 ottobre della Camera Confederale del Lavoro e il promemoria 15 ottobre 1963 dell'Associazione Industriali. La causa fu anche rinviata su proposta delle parti per il tentativo ad alto livello (a mezzo di autorità della Regione) della composizione amichevole della vertenza. Tutto questo senza contare che la nullità non può essere fatta valere da chi vi ha dato causa (art. 157 c.p.c.).

L'eccezione deve, pertanto, venire disattesa perché giuridicamente infondata.

Venendo al merito, non si può non rilevare la strana sorte toccata alla querela in sede penale.

Dalla dizione e dalla proposta della medesima — è stata presentata da un avvocato — si intendeva ovviamente procedere contro ignoti e far sentire il Direttore della Lancia come testimone sui nomi dei delatori, dato che non aveva creduto farlo in seguito a formale invito nè aveva revocato i richiami. Si accusavano, infatti, i delatori per diffamazione a mente dell'art. 595 C.P. (offese fatte indirettamente e non direttamente al Mantovan). In quella vece, il Pretore incriminava il Direttore a mente dell'art. 594 (offesa diretta), giungendo, poi, all'assoluzione, come si è visto sopra. Non fu sentito il querelante per la conferma e per i chiarimenti del caso.

Egli avrebbe potuto far presente che mai gli era passato per la mente di incriminare il suo superiore, col quale mai aveva avuto degli attriti e che appena conosceva. Evidentemente, il Direttore era passato ai richiami in seguito a referenze di terzi, i quali, in sede giudiziaria, non avrebbero potuto trincerarsi dietro a poteri disciplinari e facoltà discrezionali, tanto

più che nessun potere disciplinare o facoltà discrezionale consentono a chicchessia di diffamare un prestatore d'opera.

Non resta allora che la poco consolante contestazione che anche per le cause vale il proverbio « Habent sua fata libelli ».

Assume la Lancia che l'esser il suo Direttore stato trascinato in seguito alla querela davanti all'Autorità Giudiziaria, ha creato tale una situazione, che non consente la ulteriore prosecuzione del rapporto di lavoro. Fu per questo, e non per le dichiarazioni offensive del marzo 1962, che essa si vide costretta a troncare il rapporto di lavoro col Mantovan. Non dipendendo il particolare della presentazione della querela dall'esercizio degli specifici compiti spettanti alla Commissione Interna, per il nr. 5 capoverso dell'art. 14 dell'Accordo Interconfederale 8 maggio 1953, non resta al Collegio Arbitrale che confermare il licenziamento con le conseguenze di legge precisate.

Risponde Mantovan che, quando la Lancia lo licenziò senza preavviso, quando cioè lo mise di punto in bianco alla porta dello stabilimento, non solo lo si rimproverò per la querela, bensì anche per aver mosso l'accusa di corruzione alla Lancia.

Prima di passare alla disamina del citato art. 14, sarà opportuno vagliare l'entità e la consistenza dei fatti addebitati al Mantovan. Per quanto attiene al rimprovero al Mantovan, di aver accusato la Lancia di corruzione, non esiste alcun indizio di prova non solo che Mantovan abbia fatto la dichiarazione, ma che la dichiarazione in quella riunione sia stata fatta da altri. Essa incombeva alla Lancia (« Probatio incumbit ei qui dicit »). Si deve allora assolvere il Mantovan da quella accusa perché il fatto non sussiste. Sussistono, invece, i fatti di essersi il Mantovan querelato contro i suoi delatori e la situazione incresciosa verificatasi nel-

lo stabilimento in seguito all'incriminazione del Direttore.

Senonché, la causa prossima di tali fatti, deve essere fatta risalire a chi ebbe a male interpretare la querela, la causa remota, a chi causò e determinò la querela accusando Mantovan di un fatto gravissimo, che per l'art. 38 B del Contratto Nazionale per i lavoratori addetti all'Industria metalmeccanica del 23 ottobre 1959 era più che sufficiente per giustificare un licenziamento in tronco, integrando esso gli estremi di un reato, e ciò senza provarlo, malgrado preciso invito, e senza revocare il richiamo, se ragioni di opportunità consigliavano di non fare nomi. Mantovan aveva il diritto di difendersi da una infamante accusa nei confronti dei suoi delatori. Anzi, quale Commissario Interno di Azienda che deve tutelare un particolare prestigio, aveva il dovere morale di farlo. « Qui iurè suo utitur neminem laedit ». Sicché neppure la causa originaria determinante della incresciosa situazione lamentata dalla Lancia può essere addebitata al Mantovan.

Mantovan, essendo Commissario Interno, è protetto in modo del tutto particolare dal succitato accordo 8 maggio 1953. Per i licenziamenti dei Commissari Interni non valgono le norme di licenziamento individuale dell'Accordo 18 ottobre 1950 (art. 9).

Accettando l'Accordo interconfederale 8 maggio 1953, i datori di lavoro hanno convenzionalmente limitato il loro diritto di recesso dal Contratto a tempo indeterminato coi prestatori d'opera sancito dall'art. 2118 C.C. Si è rinunciato al licenziamento ad nutum. È solo consentito il licenziamento in tronchetto e il licenziamento in tronco senza corresponsione di indennità per motivi previsti dalla legge e dai Contratti di lavoro. Non può, quindi, valere la facoltà di scelta del datore di lavoro, qualora non fossero ritenute valide le ragioni

per risolvere il Contratto di lavoro, di versare una penale, anziché ripristinare il rapporto, prevista dall'art. 1 Accordo 10-10-1950. Questo per tutto il tempo della permanenza in carica e fino ad 1 anno dalla cessazione della carica dei Commissari Interni (vedi art. 14 e 6 dell'Accordo).

Andando in diverso avviso, la garanzia del posto per il Commissario si riduce ad una beffa, in quanto si farebbe rientrare dalla finestra quello che si intese mettere alla porta. È facile, infatti, col licenziamento ad nutum liberarsi da un Commissario indesiderabile. Nè si venga a dire che la legge gli consente sempre la dimostrazione che si tratta di rappresaglia. Il provare, infatti, che il licenziamento è dovuto al fatto che il datore di lavoro ha voluto disfarsi di un Commissario importuno, è pressoché diabolica, e quasi sempre impossibile.

Si sosterrà che, nel caso che ci occupa, ci fu bensì licenziamento senza preavviso, però con l'assicurazione della corresponsione dell'indennità sostitutiva del preavviso e di ogni altra sua competenza (vedi nota della Lancia 11 settembre 1963). Dato che il licenziamento ad nutum non è consentito, trattasi ovviamente di un licenziamento in tronchetto a mente dell'art. 38 A Contratto Collettivo dei metalmeccanici, senza preavviso e con indennità di dimissioni. Esso però richiede sempre mancanze da parte del prestatore d'opera, mancanze che, per quanto siamo venuti dicendo, nella fattispecie non sussistono. Ovviamente il licenziamento che ci occupa dissimula un licenziamento «ad nutum» che è vietato. Deve, pertanto, essere ritenuto illegittimo.

Ciò premesso, sarebbe superfluo scendere alla disamina del punto 5 dell'art. 14 dell'Accordo 8 maggio 1953.

Lo si fa ad abundandum. Il Collegio è dell'avviso che tanto la presentazione della que-

rela che la presunta dichiarazione di corruzione non possono considerarsi fatti dipendenti dall'esercizio degli specifici compiti spettanti alle C.I. Non occorre spender parole riguardo alla presentazione della querela. Il dichiarare, come afferma l'accusa, in una pubblica riunione, dolosamente, e cioè con la consapevolezza di affermare cosa contraria al vero, che la Lancia ha corrotto dei Commissari, non può neppure entrare nei compiti del Commissario. Non si assolve al proprio compito calunniando, e cioè, creando di sana pianta un'accusa tanto grave. Si potrà dire che il fatto fu commesso in occasione, non in dipendenza dei suoi compiti. Altro sarebbe il discorso se l'accusa mossa alla Lancia avesse fondamento, ciò che non risulta.

Neppure possiamo ravvisare nei fatti posti a base del licenziamento quelli non sufficientemente provati di cui parla il capoverso del nr. 5. I fatti a cui allude il capoverso devono sempre costituire mancanze, come quelle di cui si parla all'art. 38 del Contratto dei metallurgici. Sarebbe troppo facile, altrimenti, eludere la garanzia a favore del Commissario, giacché basterebbe un qualsiasi fatto per raggiungere quella risoluzione che il punto 1. dell'art. 14 vuole impedire.

P. Q. M.

Il Collegio Arbitrale, deliberando a maggioranza, dissenziente il rappresentante della Federazione degli Industriali, udite le parti ed i loro patroni;

Respinge l'eccezione di estinzione del procedimento sollevata dalla Lancia;

Dichiara illegittimo il licenziamento notificato dalla Lancia l'11 settembre 1963 all'operaio MANTOVAN Angelo. ».

In data 5 novembre la Direzione dello stabilimento Lancia di Bolzano ha reso pubblica-

mente noto di non rispettare detto lodo arbitrale! ».

Ciò premesso, i sottoscritti Consiglieri regionali, richiamandosi ai concetti contenuti nella mozione presentata in data 24 settembre '62 dai Consiglieri regionali Nardin, Nicolodi, Canestrini e Raffaelli, all'ordine del giorno dei lavori del Consiglio regionale, chiede di interrogare l'Assessore regionale all'industria per conoscere se, in presenza della inqualificabile posizione assunta dalla Direzione dello stabilimento Lancia, avallata naturalmente dalla Associazione Industriali di Bolzano, la Giunta regionale non intenda finalmente svolgere non solo un'azione di protesta per tale atto gravissimo, ma pure una iniziativa presso gli organi di Governo allo scopo di sollecitare provvedimenti che comportino la cessazione da parte di taluni gruppi dirigenti della zona industriale di Bolzano, della Direzione dello stabilimento Lancia in primo luogo, di azioni chiaramente provocatorie nei confronti dei lavoratori e aventi lo scopo di turbare seriamente la situazione politica, sindacale e produttiva in Alto Adige.

PRESIDENTE: È una lunga motivazione . . .

NARDIN (P.C.I.): Non è una motivazione: si tratta di una esposizione di fatti.

PRESIDENTE: Ma questa è una motivazione, no?

NARDIN (P.C.I.): No, la motivazione è un'altra cosa, secondo il vocabolario, secondo tutti i vocabolari. Questa è una esposizione di fatti sui quali si chiede l'opinione della Giun-

ta regionale. Voglio premettere, una calda preghiera in riferimento al nostro regolamento, perché certi termini di esso sono stati a suo tempo introdotti da Magnago, quando si dilettava a fare il Presidente del Consiglio, togliendoli di peso dal regolamento della Camera o dell'Assemblea siciliana, senza alcun nesso logico con la nostra situazione. Bisogna renderlo più intelligibile questo regolamento. In ordine al fatto che ha provocato la mia interrogazione, vorrei dire che è soltanto un altro episodio, che si aggiunge alla Rovertext, che si aggiunge a molti altri, riguardante la condizione operaia nelle fabbriche del Trentino-Alto Adige e particolarmente della zona industriale di Bolzano; e il mio intervento vuol richiamare non tanto e non soltanto la formulazione di una opinione, quanto provocare un serio impegno, attirare la più seria attenzione della amministrazione regionale su quanto si riferisce alla condizione umana e civile degli operai delle nostre fabbriche. Il caso Mantovan è un esempio; e nessuna discussione politica ed economica, nessun progresso, nessun sviluppo sarà possibile nel settore industriale realizzare, se di pari passo non si avanzerà anche — oltre che negli aspetti tecnici — per quanto riguarda la condizione dei lavoratori che sono i protagonisti primi di questo progresso. In questo campo specialmente la zona industriale di Bolzano è seriamente carente. Tempo fa, dopo la presentazione di quella nostra mozione, il quotidiano « Alto Adige » si è segnalato per una sua inchiesta nelle fabbriche della zona, che non ha potuto sufficientemente approfondire la tematica dei rapporti lavoratori - datori di lavoro, ma ha comunque colpito nel segno, giungendo a conclusioni e segnalazioni di contraddizioni, della necessità di progredire circa il riconoscimento delle libertà dei lavoratori all'interno delle aziende e

di una più adeguata responsabilità da attribuirsi ad essi, di un migliore rispetto dei contratti di lavoro e degli accordi sindacali. E non si tratta di un giornale di parte, è un giornale che non ha interessi in una sola direzione. Ebbene, le conclusioni di questa inchiesta, rappresentano soltanto una prima indicazione della reale situazione, su cui noi intratterremo il Consiglio regionale, quando discuteremo la nostra mozione, con una documentazione seria. La zona industriale di Bolzano merita un capitolo a parte nel quadro della situazione del Trentino-Alto Adige, perché dalla sua costituzione essa ha dato l'ossatura alla fondazione delle fabbriche locali dei grandi complessi industriali nazionali; la Lancia, la Montecatini, la Magnesio che è collegata al monopolio dello zucchero, la Falk, la baronia dei Feltrinelli con la Masonite e così via. In queste aziende si esercita più grave la pressione padronale. Nel primo dopoguerra, quando determinati dirigenti facevano i lustrascarpe ai componenti delle Commissioni interne, quando i dirigenti oggi eroi dietro le loro scrivanie, erano diventati di un servilismo rivoltante, i rapporti di lavoro erano diversi, e alla condizione operaia pareva si aprissero orizzonti di equilibrio tra la forza del padronato e quella dei lavoratori. Poi le vicende politiche sono state tali che i padroni hanno trovato il modo di far pagare sempre più duramente ai dipendenti il prezzo di una involuzione che voi chiamavate evoluzione; incitati e protetti dal Governo Scelba-Saragat — quel Saragat che, ora, abbandonato Scelba siede ancora alle poltrone ministeriali — si giunse alla discriminazione più dura nei confronti dei lavoratori appartenenti al PCI e alla CGIL; ed ora Saragat governa insieme a coloro che aveva così duramente discriminato. Progressivamente il sistema che voi avete instaurato ha fatto vedere i padroni, sem-

pre più nella loro veste di dirigenti massimi di ogni attimo di vita dei loro dipendenti, quando essi fanno parte del sistema produttivo. Queste cose le sapete anche voi, pur se non le volete riconoscere. E non basta il padrone quando l'operaio è inserito nel sistema produttivo, è nelle fabbriche; perché anche fuori della fabbrica tende ad allargarsi questa pretesa di regolamentare la vita del dipendente e non pochi sono i ricatti che vengono eseguiti per tutte le altre esigenze della vita. Volete la casa? Non scioperate, non fate parte dei sindacati comunisti; volete inviare i figli alle colonie? Volete poter esercitare una attività sportiva, ricreativa? Siate pronti ai desideri del padrone. Questi sono discorsi che si fanno da anni; e ci sono anche i dirigenti e i dipendenti intermedi che fanno sfoggio di zelo per ingraziarsi il padrone ai danni. È una situazione che anni addietro fu eloquentemente illustrata a Milano, in un convegno dell'Umanitaria, con la presentazione di una casistica che non è esagerato definire spaventosa. Si può ben dire che il problema della condizione operaia sia il problema massimo del divenire del nostro Paese. Se le cose non cambiano, non avremo certamente una programmazione democratica e neanche, sotto certi aspetti, una autentica programmazione economica. Il caso Mantovan si inserisce in questa situazione ed è descritta in quel lodo che, richiesto ed accettato, fu poi respinto dalla Lancia. La Regione che cosa può fare? Siamo all'eterno discorso sulla competenza. Attività mediatrice, dirà Albertini, che si è dato da fare — lo riconosco — per una soluzione decente del caso. Che cosa si può fare? Vi dirò io qualcosa che si può fare. Lei, signor Assessore, ha fiducia negli interventi: ha fiducia nei risultati del tempo, riconosce che non esiste alcun serio motivo di licenziamento sulla base delle norme

dei contratti e degli accordi in vigore. Ebbene, sa che cosa la Lancia ha proposto al Mantovan? Gli ha proposto di riconoscergli l'indennità di licenziamento intera, gli otto mesi di salario che gli spettano, circa 800 mila lire e di aggiungere qualcosa: è disposta ad arrivare fino ai due milioni, a condizione che il Mantovan riconosca che il suo licenziamento è giustificato e che gli organi sindacali e politici, a qualsiasi livello, cessino ogni azione a questo proposito. Ha capito, signor Assessore? Neanche questa interrogazione potremmo discutere secondo i padroni della Lancia; ed il lavoratore deve accettare, deve dir grazie, deve prostuirsi per questa liquidazione straordinaria di due milioni, competenze incluse. Questa è, signori, la voce del padrone, questo il sistema democratico che avete creato. Dobbiamo, di fronte a questo, restare inerti, impotenti? Diciamo allora, confessiamolo e sia finita. Ma resta il fatto che la Regione aiuta la Lancia, che la Regione ha erogato fior di quattrini a favore della Viberti, che è una associata, anzi una assorbita della Lancia, da molto tempo: lo sanno anche i paracarri, signor Assessore, e è tanto vero che gli operai della Viberti fanno parte del complesso dei dipendenti della Lancia. Che poi ci siano delle finzioni giuridiche, ai fini della presentazione dei bilanci, vadano a raccontarle, queste finzioni, agli uffici delle Imposte, dove troveranno gente ben disposta ad ascoltarle, ma non a noi. Ecco come risponde la Regione; e poi si pretende che il ritmo produttivo si sviluppi, che la manodopera specializzata rimanga qui, si pretende che le fabbriche costituiscano il pilone fondamentale dello sviluppo economico. La Lancia, ed altre fabbriche della zona industriale, fanno di tutto per disfare quello che la Regione tenta di creare. Noi qualificiamo la manodopera, attraverso erogazioni di centinaia di milioni

per l'istruzione professionale? Ebbene, alla Lancia, gli Albricci, i Colla, gli altri eroi della scrivania, fanno di tutto per far scappare la manodopera specializzata; faccia una inchiesta, signor Assessore, faccia una inchiesta su quanti specializzati sono emigrati a Milano, a Torino, all'estero, per ottenere quelle qualifiche e quei miglioramenti salariali che qui venivano costantemente negati e che altrove erano subito accordati, non appena li avevano visti lavorare. La Lancia, lo stabilimento pilota della zona, è invece lo stabilimento pilota per la dispersione della manodopera specializzata; e sarebbe davvero facile una indagine presso l'ufficio del lavoro. O forse non presso l'ufficio del lavoro, perché vi è ancora troppa gente prona ai voleri del padronato anche dentro lì, ma c'è un ufficio statistica del comune di Bolzano che, forse, le potrebbe fornire preziose indicazioni, signor Assessore. Ecco un primo problema. Poi c'è quello della difesa dell'Alto Adige, che è stata inventata da questi signori. L'Alto Adige è davvero una terra d'affari, una terra di grassi affari, anche per le cricche sudtirolesi; è una terra dove queste cricche guadagnano quel che, se fossero ad Innsbruck, non saprebbero nemmeno sognare. È una tipica situazione che ricorda quella di alcuni paesi coloniali d'Africa, per quanto riguarda gli affari ammantati della patria bandiera, tricolore o biancorosso che sia. Sempre il tricolore, ad ogni stormir di fronda. Si è giunti al ridicolo del dirigente di un grosso stabilimento che, avuta notizia di un aumento delle tariffe elettriche, ha chiamato gli operai e li ha invitati a scioperare perché i tedeschi dirigenti dell'azienda elettrica consorziale volevano, aumentando le tariffe, strangolare lo stabilimento che era un'isola di italianità in questa terra. A questo siamo giunti, e questo atteggiamento ha fruttato agli

industriali anche notevoli appoggi, d'ogni genere, da Roma, e ha reso loro possibile d'ammantare l'azione antioperaia con il mantello del patriottismo. Ed è una cosa che non va a danno soltanto degli operai di lingua italiana. Il complesso Lancia ha centinaia di dipendenti di lingua tedesca, di quei dipendenti che la lungimirante politica dei dirigenti della ex villa Brigl, privandoli d'ogni possibilità di istruzione professionale, grazie alla politica del gretto nazionalismo, ha condannato alla condizione di manovali in eterno. E questo atteggiamento padronale va anche a loro danno. Così, come gli industriali che stanno attrezzando i loro stabilimenti, quelli di lingua tedesca, come gli industriali germanici ed inglesi che verranno, signori, faranno nel futuro; perché il padrone è sempre padrone e se può, se le leggi glielo consentono, o glielo consente la classe dirigente, esercita il suo potere, la sua pressione esclusivamente secondo le leggi del maggior profitto. Il caso Mantovan è tipico; è l'ultimo, per ora, di una lunga catena, alla quale però altri anelli si aggiungeranno. Se i servitori gallonati dei Pesenti e compagni, col loro stuolo di guardie del corpo, vedono la Regione concedere loro agevolazioni, assegnare contributi creditizi alla Viberti, allora prenderanno sempre più coraggio. C'è, nella Giunta regionale, anche chi fa finta di essere di sinistra, ma agisce ugualmente così. E ciò costituisce un incitamento economico, ma anche politico, alla Lancia che ha creato il caso Mantovan e l'incoraggiamento a crearne degli altri. Noi cerchiamo di darci delle maestranze specializzate, noi spendiamo milioni, noi facciamo, quando altro non è possibile — come quando ci si salva in corner — delle dichiarazioni programmatiche, ma è un po' come la tela di Penelope: noi si costruisce di giorno, altri disfa di notte. Continueremo anche in

avvenire? Certo è che la Regione, anche oltre i limiti delle sue competenze, deve richiamare l'attenzione del Governo sui problemi della zona industriale di Bolzano, che, falsamente mascherata di patriottismo, rende succube anche Roma, dove si segue la politica suggerita dagli industriali locali. Bisogna smontare il mito non vero, il luogo comune sulla zona: che è un luogo come altri, dove si lavora, si produce, dove operai, tecnici e impiegati stanno male, dove i salari sono corrisposti sempre al minimo, dove esistono condizioni di vita e di lavoro inumani. Vuole far questo la Regione? Noi lo chiederemo alla responsabilità dei dirigenti. Rifaremo questo discorso presentando la mozione sulla zona industriale, invitandovi all'accertamento perché non si dica, come si dice di tutto quanto viene da noi, che si tratta di falsità. La storia, signori, cammina talora anche indietro, ma generalmente avanti; e tempo verrà in cui di tutto ciò qualcuno dovrà rendere conto. Vedremo allora se saranno ancora eroi o non, piuttosto, conigli.

PRESIDENTE: La parola all'Assessore.

ALBERTINI (Assessore industria e turismo - D.C.): L'interrogazione del cons. Nardin ha introdotto un tema che riguarda un caso particolare, e attraverso il caso particolare uno sguardo circa i rapporti di lavoro, e la situazione di tali rapporti nelle aziende, con particolare riguardo alla zona industriale.

Per quanto riguarda la situazione della zona industriale, essendo presente una mozione al riguardo, penso di discuterla o caso mai di prendere posizione nel momento in cui sarà in discussione, anche perché oggi io non

pensavo di dover rispondere sul quadro più ampio della situazione della zona industriale e non ho ancora in possesso tutti gli elementi atti a dare un giudizio responsabile alla cosa.

Si potrebbe ritenere effettivamente che la materia, oggetto dell'interrogazione, non è di competenza della Regione. Questo non per sottrarsi ad una discussione che può essere difficile, ma perché obiettivamente è la verità; i rapporti di lavoro, che sono disciplinati dalle leggi costituzionali o dai contratti collettivi di lavoro, non sono materia di pertinenza nostra. Lo dico questo, non tanto per fare una questione di merito, perché sto rispondendo, quindi evidentemente sto superando questa obiezione, ma perché questo pone dei limiti obiettivi a quello che la Giunta regionale, l'Assessore della Giunta regionale può effettivamente fare. Di fronte a questo caso non è che noi possiamo fare un'azione legislativa, proposte di legge, a meno che non ricorriamo all'art. 29, in materia di particolare interesse della Regione. E in sé obiettivamente questo limita la possibilità della Regione di provocare una modificazione della situazione attuale; questo, non per sottrarsi ad un giudizio, perché al di là della competenza, non tanto il fatto Mantovan, quanto il complesso dei rapporti nell'interno dell'azienda, meritano la particolare attenzione anche della Regione, in quanto, direttamente o indirettamente, essi influenzano tutto lo stato sociale, e quindi la convivenza sociale della nostra collettività. Sottrarre quindi a un organo rappresentativo, quale è il nostro, l'esame della situazione nel mondo del lavoro, nell'interno delle fabbriche, almeno come discussione o come orientamento, come presa di coscienza del tema, sembrerebbe veramente impoverire questa rappresentanza qualificata della collettività regionale.

Innanzitutto la questione in sé, cioè il ca-

so particolare: caso particolare che noi ben conosciamo, perché abbiamo seguito in maniera particolare la questione; l'abbiamo seguita ancor prima di arrivare al lodo. Dopo che si è arrivati al lodo, interessamenti sono stati svolti presso la direzione dell'azienda, presso la direzione generale della Lancia. L'abbiamo fatto, prescindendo, per le caratteristiche della vertenza, prescindendo da un giudizio politico sulla persona. A noi interessava poco che Mantovan fosse iscritto al partito comunista, in quanto valutavamo il lavoratore avente determinati diritti, che in una società democratica, se lesi, dovrebbero essere riparati. Questo interessamento, deve darne atto l'interrogante, è stato svolto, a prescindere quindi da qualsiasi valutazione negativa o pregiudiziale di natura politica. E per quello che è possibile fare, sarà fatto ancora; con ciò si vorrebbe togliere almeno, penso, una parte della critica, che può essere mantenuta sempre nei confronti nostri. Vorremmo attuare un atteggiamento equilibrato, insomma, veramente che si avvicini, il più possibile, alle ragioni di giustizia più che ad una questione di discriminazione di natura politica.

Giudicare il lodo, non sembra neppure a noi opportuno. Si sa che il lodo è stato impugnato in due sedi. Interferire su un caso come questo, del lodo, è anche difficile. Il lodo è quello che è, è un documento del collegio arbitrale, al quale le parti sono addivenute: il datore di lavoro e i rappresentanti del lavoratore. Essi hanno aderito, in base ai contratti collettivi, per far provocare evidentemente, una pronuncia, per avere una pronuncia nel merito. Il lodo ha ritenuto il licenziamento illegittimo, non però è l'aspetto del merito perché vi abbia ravvisato motivi di rappresaglia contro il lavoratore, ma perché si è considerato che accettando l'accordo del '53, interconfederale,

si sia rinunciato alla possibilità del licenziamento *ad nutum*. Ora, senza entrare nel merito del lodo, sappiamo che nell'attuale situazione un licenziamento, anche dichiarato illegittimo, cioè anche ingiusto, può essere mantenuto dal datore di lavoro, data la natura fiduciaria del rapporto di lavoro. Si tratta soltanto di una cosa: che se è dichiarato illegittimo, il datore di lavoro deve pagare una pena, o indennizzare il lavoratore per la rescissione del contratto di lavoro. Se è giusto il licenziamento, il lavoratore non ha neppure il diritto di avere il risarcimento del danno, in quanto, danno non è stato creato.

Il lavoratore quindi, nell'ambito dell'azienda, non ha nessuna garanzia del mantenimento del posto . . .

NARDIN (P.C.I.): Mantovan è membro della Commissione interna!

ALBERTINI (Assessore industria e turismo - D.C.): Sì, poi vengo anche a questo.

. . . Non ha nessuna garanzia dal punto di vista giuridico, è un rapporto fiduciario, faccio la questione del nostro diritto positivo; una limitazione a questo diritto di recessione del rapporto di impiego è stata inserita per i membri di Commissione interna, qualora il licenziamento venga fatto rappresaglia. Le organizzazioni sindacali hanno ottenuto che i propri rappresentanti, i rappresentanti delle Commissioni interne non possono essere licenziati, se non dopo un anno dalle dimissioni dalla carica di membri delle Commissioni interne. Ma il principio è sempre lo stesso: non possono essere licenziati legittimamente, ma possono essere licenziati illegittimamente, per cui ricorre sempre la questione del danno, non

c'è di più; anche l'accordo interconfederale fra le parti non ammette più che un danno da pagarsi al lavoratore; non c'è di più.

Quindi, in definitiva, anche i membri delle Commissioni interne non sono maggiormente tutelati degli altri lavoratori, in caso di recessione dal lavoro, anche ingiustificata, perché il licenziamento non è soggetto a sindacato di merito, soltanto per accertare la legittimità o meno e quindi il danno o meno. È di fronte a questa situazione che in fondo io ho avvicinato solo in questo momento, perché io non sono competente nella materia e poi non competerebbe forse all'Assessore all'industria; comunque, mi sono anche rivista la legislazione degli altri paesi, ma devo dire che anche negli altri paesi la situazione non è diversa, tanto per informare, in Francia. Vi è stato nel '45 un decreto legge, relativo al cosiddetto settore controllato, industria e commercio, che richiede l'autorizzazione del servizio per la manodopera, per i licenziamenti, come per le dimissioni affinché siano giustificate, perché se sono ingiustificate si ricorre alle norme di diritto comune con la conseguente liquidazione del danno.

Nell'ordinamento francese, quindi, oltre all'indennità di anzianità è prevista un'indennità per la rottura, relativa alle risoluzioni anticipate dei contratti a termine, risoluzioni senza preavviso del contratto a termine indeterminato.

Nei paesi in cui l'autonomia sindacale è particolarmente accentuata, i problemi in esame si risolvono nell'ambito del diritto comune e della negoziazione collettiva. Negli Stati Uniti la denuncia ingiustificata dell'una e dell'altra parte dà luogo a risarcimento dei danni. In Svezia, mentre in virtù del compromesso del dicembre 1906, il riconoscimento della libertà sindacale per i lavoratori aveva avuto come

contropartita il riconoscimento del diritto di licenziamento *ad nutum* per il datore di lavoro, contratti collettivi del '38, '47 e '57, hanno stabilito, escludendo qualsiasi intervento del legislatore, un controllo sindacale sui licenziamenti, tanto nei riguardi degli operai, quanto nei riguardi degli impiegati, sempre però riferito alla giustificazione del licenziamento o alla mancata giustificazione; nell'uno caso non vi è danno e nell'altro caso sì; per cui se il datore di lavoro paga il danno, l'operaio non ha nessun diritto di entrare nella fabbrica, data la natura che in tutti questi paesi ha il lavoro di rapporto fiduciario tra il datore di lavoro ed il lavoratore. Così in Italia. Nei paesi a regime comunista il controllo sui licenziamenti è attuato, in parte, da istituzioni rappresentative dei lavoratori, per cui è richiesta l'autorizzazione dell'autorità amministrativa o dell'organizzazione sindacale di impresa; così nella repubblica democratica tedesca è necessaria la preventiva autorizzazione del comitato sindacale di impresa.

Un giudizio sulla nostra situazione per avvicinarla ad una maggior giustizia impegna un superamento dell'attuale normazione. Anche se essa viene mantenuta come tutti i sindacati desiderano, nell'ambito dei reciproci rapporti contrattuali, quindi nell'ambito del diritto privato e dell'autonomia contrattuale dei sindacati, non vi è dubbio che occorra un superamento anche degli attuali rapporti che disciplinano il licenziamento. Se vogliamo dare contenuto al diritto al lavoro, al diritto alla permanenza al lavoro, per non introdurre una discriminazione fra coloro che lavorano alle dipendenze delle aziende e coloro che lavorano alle dipendenze degli enti pubblici, ove cioè contro l'ingiustificato licenziamento si ha diritto della tutela giurisdizionale, si dovrebbe trovare un arbitrato che imponga il manteni-

mento del lavoro. Evidentemente se è ingiusto il licenziamento non si dovrebbe riparare all'ingiustizia soltanto con la prestazione di denaro. La situazione quindi, obiettivamente, dei rapporti giuridici fra prestatore d'opera e datore di lavoro, esige un superamento delle attuali strutture; per portarsi su un piano di legittimità e di diritto in uno stato di diritto e non in uno stato nel quale una parte non abbia che la garanzia dello sciopero. Infatti la tutela oggi dei lavoratori, è ammessa solo nell'ambito del loro potere di abbandonare l'azienda e di difendersi collettivamente, attraverso l'arma dello sciopero, che però è un danno all'azienda, all'economia, agli stessi lavoratori, ma che è l'unica arma che rimane di fronte ad una situazione come questa. Noi apparteniamo, ad un Partito che pone a fondamento dell'economia la funzione prevalente dell'iniziativa privata, e quindi queste cose le diciamo convinti che il superamento di questa situazione non si risolve con un'attrazione dell'iniziativa privata nell'iniziativa di Stato, perché potremmo trovare anche nell'ambito dell'iniziativa di Stato, una stessa struttura dei rapporti di lavoro che non dà le garanzie richieste dalla giustizia. Dobbiamo riconoscere però che, pur mantenendo per visioni complessive nella nostra economia, la persuasione della solidità della libera iniziativa privata, l'impresa economica, non è solo del datore di lavoro, ma è anche dei lavoratori, ed esige una parità di diritti nell'ambito dell'azienda.

Per quanto riguarda la questione, invece, dei rapporti di lavoro, noi possiamo riconoscere che salvo eccezioni che si presentano ogni tanto nell'ambiente di lavoro, purtroppo, ogni tanto, tali rapporti nel nostro ambiente, sono rapporti, dico, salvo eccezioni, sopportabili. Abbiamo raccolto anche qualche difficoltà, è vero, fra le Com-

missioni interne ed i datori di lavoro. Certamente noi non possiamo assumere un atteggiamento di condanna così, *d'emblée*, dei datori di lavoro, degli imprenditori od altro, perché sappiamo che il nostro sviluppo economico esige anche la collaborazione dell'imprenditore, dell'impresa e quindi dell'iniziativa economica, anche se diciamo all'iniziativa economica che per lo sviluppo economico sono essenziali i rapporti interni di rispetto, di serenità dell'azienda, cioè che i lavoratori si sentono partecipi dell'azienda ed il datore di lavoro rispetti la personalità del lavoratore, la rispetti integralmente nei suoi diritti. Essi sono uomini e non sono macchine e non sono strumenti dell'impresa, ma sono, non solo sulla carta e nella costituzione, ma nella sostanza, e devono diventare, è vero, attori anch'essi, responsabili della produzione in una collaborazione fra datori di lavoro e l'impresa, dirigenti ed operai. Questo è quello che noi desideriamo, noi proiettiamo nel futuro; quindi è una prospettiva, è vero, che desideriamo avvenga nel futuro, pur rammaricandoci che oggi, molte volte, per passioni politiche, i lavoratori, le giuste ragioni dei lavoratori, vengono prese a fondamento per abbattere una situazione politica, che possiamo considerare arretrata, sul piano del diritto e sul piano della giustizia. La stessa concezione politica democratica, deve ammettere sinceramente ed obiettivamente che il lavoratore ha diritto ad un miglioramento della situazione interna della fabbrica, nella quale esso non è sufficientemente tutelato. Ove faccia il suo dovere e risponda onestamente con la sua prestazione, ha diritto di trovare un ambiente di serenità, un ambiente nel quale le sue attitudini, la sua personalità possano trovare esplicazione. Diciamo che questo è un auspicio, è una convinzione; secondo questa convinzione intendiamo operare,

nei limiti delle nostre competenze, prospettando, aiutando e anche quando è il caso, schierandoci, per una parte, e dicendo all'altra parte che è nel torto evidentemente. Qui è nato — lei sa benissimo — un equivoco di fondo, perché questa vicenda è veramente una vicenda stranissima: uno ha denunciato i suoi denigratori, ed aveva diritto di avere giustizia in seguito a questa denuncia; il pretore ha rubricato questa denuncia a carico con un altro articolo del codice penale, l'ha rubricato come denuncia nei confronti del direttore. Così è nato nei confronti dell'operaio un danno ingiusto, però non provocato dal datore di lavoro, dal direttore dell'azienda, ma un equivoco nell'impostazione, nella rubricazione della causa; per cui vi è stato effettivamente un danno ingiusto, ma non provocato dalla direzione dell'azienda; questo lodo lo ha accertato. È un fatto obiettivamente certo, che il licenziamento operato dal direttore ha trovato la causa giusta nella denuncia contro il direttore, però è altrettanto giusto che il lavoratore non aveva fatto la denuncia al direttore, ma solo intendeva tutelare la sua personalità che era stata denigrata, e credo che tutti abbiano diritto di avere giustizia.

Quindi in definitiva però, pur con tutti i ricami sulla situazione, chi ha sopportato il danno è stato il lavoratore. Perciò abbiamo detto che si trovi una conciliazione, che si trovi una soddisfazione, e ritengo che le proposte fatte al Vice commissario del Governo non siano corrispondenti, non siano proposte da accettarsi; perché il fatto di dire: accetto anche una liquidazione, accetto anche il principio del danno, però devo io dichiarare che il mio licenziamento è giusto, non è ammissibile, non si può pretendere che il lavoratore lo possa sottoscrivere, quando, in coscienza, la verità è che effettivamente lui né soggettiva-

mente, né obiettivamente ha voluto provocare una denuncia contro il suo datore di lavoro o chi lo rappresentava. Perciò nei colloqui avuti con il Vice commissario del Governo, noi abbiamo sostenuto, assieme al mio collega Bertorelle, abbiamo sostenuto che questa è una richiesta non secondo giustizia. Si faccia, ormai il lodo c'è, si accetti il lodo, receda l'azienda dall'impugnativa del lodo, quello è un fatto acquisito, da esso il lavoratore ha avuto soddisfazione, la direzione dell'azienda dal lodo ha avuto anch'essa soddisfazione in quanto si ritiene il licenziamento dichiarato non per rappresaglia, e si trovi una soluzione, dico nell'ambito del diritto esistente, cioè del risarcimento del danno, che effettivamente il lavoratore ha subito; un'altra soluzione oggi, stante le cose, noi non pensiamo di poterla trovare.

Concludo dicendo però che, detto questo sul caso specifico, per quanto attiene alle possibilità della Giunta regionale, essa, come è sempre stata vicina nei casi in cui ha ravvisato un principio di giustizia lesa, nell'ambito del mondo del lavoro, sia attraverso tutte le forme di assistenza, di collaborazione e di solidarietà, ricercherà nuovamente un interessamento affinché questa posizione sia modificata; se non riesce a trovare questa posizione, evidentemente a noi non può essere addebitato nulla, perché noi l'esercizio di quelle che sono le nostre possibilità l'abbiamo fatto; prospetteremo nei dovuti termini, nei dovuti modi, nell'ambito di un quadro più generale, eventualmente se la situazione dovesse aggravarsi, a chi di dovere, cioè al Governo, e speriamo di trovare nel Governo e nel nuovo Governo evidentemente una proiezione anche su questi termini che possa portare un superamento, poiché forse la situazione potrà trovare maggior rimedio, anche nell'ambito dell'azienda.

Io raccomando sempre ai Sindacati un

esercizio responsabile delle loro azioni, perché anch'essi hanno una grande responsabilità, di rappresentare gli operai e di non cacciare gli operai tante volte in un vicolo cieco o in una lotta sindacale, che non può sfociare in qualche cosa di utile, come però d'altro canto raccomandando sempre agli imprenditori, in ogni occasione, il rispetto dei nostri lavoratori. Siamo lieti che essi vengano qui e diano loro il lavoro, siamo lieti di aiutarli, per procedere insieme nello sviluppo del progresso economico, però siamo un popolo civile ed intendiamo essere rispettati, appunto perché siamo e riteniamo di essere delle persone civili.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Nardin.

NARDIN (P.C.I.): Dopo la risposta dell'Assessore, se mi dichiarassi soddisfatto direi una bugia, e direi un'altra bugia nel dichiararmi in parte insoddisfatto. Solo che nella sua risposta io non ho sentito una parola ferma nei confronti della « Lancia ». Ma come? Un lavoratore fa una denuncia, uno dei magistrati incorre in un errore, e non voglio per questo metterlo in croce, si chiarisce l'equivoco, il « lodo » chiarisce questo equivoco: che cosa avrebbe dovuto fare la « Lancia »? Assumere questo operaio. Perché non lo assume? Ma che cosa si può definire questo atteggiamento se non una rappresaglia contro un operaio in-comodo? Una parola severa a questo proposito non l'ho sentita. Viceversa, voi siete stati molto solleciti nel venire incontro alla « Lancia » con un contributo, anche se sotto il nome della Viberti. Ora qui non si sa se il Mantovan abbia ragione o torto, o se abbia ragione o torto la direzione; anche in questo caso si finirà col convenire che non tutti i torti sono da una parte

e tutte le ragioni dall'altra. Sono d'accordo con lei, signor Assessore, sul superamento di questa situazione. Noi non siamo talmente ciechi da pensare che in Italia sia fattibile un sistema collettivista integrale, e siamo anche convinti che un sistema socialista non potrà collettivizzare ogni settore. Abbiamo affermato anche nel nostro recente congresso che una importante funzione, insieme a quella pubblica, riveste la iniziativa privata, a patto però che non ci si comporti come ci si comporta in certe aziende. E su questo penso che il colloquio fra marxisti e cattolici diverrà produttivo in questo senso, nel senso cioè che noi potremmo essere dei collaboratori per quanto riguarda un giusto equili-

brio fra l'iniziativa pubblica e quella privata. Quindi anche da questo punto di vista diventerebbe una falsa polemica; noi vediamo che la Lancia opera come opera, lo stato di diritto è quello che è, e chi ne paga le spese è l'operario. Certo è che l'ente pubblico nostro ha il dovere di promuovere un'iniziativa presso il Governo per accertare queste situazioni. L'importante è che ci sia in questo senso una chiara azione da parte della Giunta regionale.

PRESIDENTE: La seduta è tolta. I lavori riprenderanno martedì 17 corrente.

(Ore 18).

APPENDICE



NORME INTEGRATIVE SULLO STATO GIURIDICO
E SUL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DELLA REGIONE (*)

TITOLO I

Norme generali

Art. 1

A decorrere dal 1° gennaio 1964, l'art. 1 della l. r. 25 luglio 1962, n. 13, è sostituito dal seguente.

« Presso la Presidenza della Giunta regionale è costituito un Consiglio d'amministrazione che esercita tutte le funzioni che le leggi vigenti sugli impiegati dello Stato attribuiscono ai Consigli d'amministrazione dei Ministeri.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente della Giunta regionale o da un Assessore da lui delegato.

Per gli impiegati con qualifica superiore a direttore di divisione o equiparata le attribuzioni del Consiglio d'amministrazione sono esercitate dalla Giunta regionale.

Il Consiglio è così composto:

- a) dai funzionari preposti alla segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale, alla ragioneria generale della Regione, alle direzioni generali dei servizi agrari e dei servizi forestali e all'Ispettorato generale del Libro fondiario;
- b) da quattro funzionari di qualifica non inferiore a direttore di divisione, di cui almeno uno scelto tra il personale dei ruoli tecnici dei lavori pubblici, delle miniere e dei trasporti;
- c) da due rappresentanti del personale, di cui uno del gruppo linguistico italiano e uno del gruppo linguistico tedesco, eletti dal personale medesimo, su proposta del personale del rispet-

(*) Testo approvato dal Consiglio regionale e coordinato ai sensi dell'art. 79 del Regolamento interno.

tivo gruppo, a scrutinio diretto e segreto, secondo le norme di un regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale previa deliberazione della Giunta.

Il Consiglio è nominato all'inizio di ogni biennio con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta.

La nomina sarà effettuata in modo da adeguare e la composizione del Consiglio d'amministrazione alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel Consiglio regionale.

Un impiegato della carriera direttiva con qualifica non inferiore a consigliere di I classe esercita le funzioni di segretario.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione è necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti.

Le deliberazioni si adottano a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Nel caso in cui non siano disponibili funzionari con qualifica di direttore di divisione in numero tale da assicurare la piena formazione del Consiglio di amministrazione — anche ai fini del sesto comma del presente articolo — la nomina dei quattro impiegati di cui alla lettera b), verrà fatta scegliendoli fra i funzionari aventi qualifica inferiore ».

Art. 2

A decorrere dal 1° gennaio 1964, l'art. 2 della legge regionale 25 luglio 1962, n. 13, è sostituito dal seguente:

« All'inizio di ogni biennio è costituita presso la Presidenza della Giunta regionale una Commissione di disciplina che esercita tutte le funzioni che le leggi vigenti sugli impiegati dello Stato attribuiscono alle Commissioni di disciplina dei Ministeri.

La Commissione è costituita da un funzionario con qualifica non inferiore a Ispettore generale, che la presiede, e da quattro impiegati di ruolo con qualifica superiore a consigliere di I classe.

Essa è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, tenendo conto della consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel Consiglio regionale.

Un impiegato della carriera direttiva, con qualifica non inferiore a consigliere di I classe, esercita le funzioni di segretario.

Per ciascuno dei quattro membri della Commissione e per il segretario è nominato un supplente con qualifica corrispondente a quella del titolare. In caso di assenza o di legittimo impedimento del Presidente, ne fa le veci il membro più anziano, il quale è, a sua volta, sostituito dal proprio supplente.

Per gli impiegati della carriera direttiva, con qualifica superiore a consigliere di I classe, e per quelli della carriera di concetto, con qualifica superiore a primo segretario, le attribuzioni

della Commissione di disciplina sono esercitate dalla Giunta regionale.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di tutti i componenti.

Nessuno può far parte della Commissione per più di quattro anni consecutivi.

Agli effetti del secondo comma del presente articolo, nel caso in cui non siano disponibili impiegati con qualifica di ispettore generale, rispettivamente con qualifica superiore a consigliere di I classe, in numero tale da assicurare la piena formazione di essa — anche agli effetti del terzo comma del presente articolo — la nomina verrà fatta scegliendoli fra il personale avente qualifica immediatamente inferiore ».

Art. 3

All'art. 5 della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23 è aggiunto il seguente nuovo comma:

« Il collocamento in posizione di comando è deliberato dalla Giunta regionale previo parere del Consiglio di amministrazione ».

Art. 4

All'art. 15 della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23 è aggiunto il seguente comma:

« Ai fini dell'osservanza della proporzione etnica si deve tener conto anche dei posti occupati dal personale comandato. Si può prescindere dal riferimento al rapporto di consistenza dei gruppi linguistici nell'assunzione degli operai giornalieri di cui alla legge regionale 31 dicembre 1959, n. 22, nonché nella assunzione del personale addetto alla pulizia degli uffici ».

Art. 5

L'indennità dovuta a sensi dell'art. 17 della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23, e successive modificazioni, al personale degli enti locali in servizio presso uffici dell'Amministrazione regionale, non può superare quella spettante ad un dipendente di pari carriera e qualifica della Regione.

Ai fini di cui al precedente comma l'equiparazione di detto personale alle carriere e qualifiche dei ruoli dell'Amministrazione regionale è disposta con decreto del Presidente della Giunta previa deliberazione della Giunta stessa.

L'eventuale differenza tra l'indennità in godimento alla data del 31 dicembre 1962 e quella dovuta a sensi del presente articolo è corrisposta a titolo di assegno personale riassorbibile con gli aumenti dell'indennità stessa a qualsiasi titolo dovuti.

La disposizione di cui al comma precedente non si applica nei confronti del personale che gode dell'indennità prevista dal D.L.C.P.S. 16 novembre 1947, n. 1282 e successive modificazioni.

Art. 6

Con effetto dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore della presente legge, l'art. 18 della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23, è sostituito dal seguente:

« Al personale in servizio presso l'Amministrazione regionale con qualifica non inferiore a consigliere di I classe o primo segretario e qualifiche equiparate, il quale eserciti con carattere continuativo funzioni di qualifica superiore a quella rivestita, viene attribuita un'indennità commisurata alla differenza tra il trattamento economico iniziale della qualifica immediatamente superiore ed il trattamento economico in godimento.

La constatazione dell'effettivo esercizio delle funzioni della qualifica superiore è disposta, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente ».

Art. 7

Il personale che, all'entrata in vigore della presente legge, fruisce dell'indennità prevista dall'art. 18 della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23, in misura superiore a quella fissata dall'articolo precedente, mantiene la differenza a titolo di assegno personale, che sarà riassorbito in occasione delle maggiorazioni dell'indennità medesima derivanti da aumenti dello stipendio.

Art. 8

Il primo comma dell'art. 19 della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23, è sostituito dai seguenti:

« Per le assunzioni o per la destinazione in servizio presso uffici della Regione situati in provincia di Bolzano, è richiesta una conoscenza delle lingue italiana e tedesca tale da garantire il soddisfacente svolgimento delle funzioni e delle mansioni inerenti all'ufficio ed alla carriera.

Fermo restando il principio che il personale di lingua tedesca viene destinato con preferenza nella provincia di Bolzano, per speciali e momentanee esigenze di servizio ed al fine di assicurarne la continuità, può essere destinato agli uffici della Regione situati in provincia di Bolzano personale sprovvisto del requisito di cui al comma precedente. La permanenza di quest'ultimo personale in tali uffici non può superare i due anni.

Il quarto comma del medesimo articolo viene modificato come segue: « Al personale addetto ai servizi di cui al terzo comma, . . . ».

Art. 9

L'indennità di cui all'art. 15 della legge 27 maggio 1959, n. 324, è estesa, con le modalità ivi previste, a decorrere dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore della presente legge, al personale addetto agli apparecchi grafici ed a stampa presso l'Ufficio duplicazione.

Art. 10

A decorrere dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore della presente legge, è attribuita all'Economo-cassiere dell'Amministrazione regionale una indennità nella misura di Lire 15.000 mensili, a titolo di rimborso delle eventuali perdite derivanti dal maneggio di denaro e valori.

Art. 11

A decorrere dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore della presente legge, il gettone di presenza previsto dall'art. 1 della legge regionale 5 gennaio 1954, n. 1, è elevato a Lire 2.000 per gli appartenenti alle Amministrazioni dello Stato, della Regione o di altri Enti pubblici ed a Lire 4.000 per gli estranei alle medesime.

Art. 12

L'art. 1 della legge regionale 11 novembre 1960, n. 29, è sostituito dal seguente:

« Ai membri effettivi ed aggiunti ed al segretario delle Commissioni nominate per l'espletamento dei concorsi per l'assunzione e promozione in carriera del personale da parte dell'Amministrazione regionale, nonché per l'accertamento della conoscenza della lingua non materna, saranno corrisposti i seguenti compensi:

- a) per concorsi interni per titoli e per l'accertamento della conoscenza della lingua non materna, un compenso fino all'ammontare massimo di Lire 30.000 da stabilire tenuto conto del numero dei concorrenti;
- b) per i concorsi pubblici e per i concorsi interni per esami, per titoli ed esami, un compenso fino ad un massimo di Lire 100.000 da stabilirsi, tenuto conto del numero dei concorrenti e della laboriosità degli esami o delle prove ».

Art. 13

L'art. 3 della legge regionale 11 novembre 1960, n. 29 è sostituito dal seguente:

« Ai membri ed al segretario delle Commissioni di cui all'articolo precedente, che nell'espletamento delle loro funzioni debbano compiere viaggi, compete il trattamento economico di missione vigente per i dipendenti dello Stato.

Gli estranei alla pubblica amministrazione sono parificati, agli effetti del predetto trattamento, alla qualifica di direttore di divisione dell'ordinamento gerarchico statale ».

Art. 14

In sostituzione dell'art. 164 del Testo Unico sugli impiegati civili dello Stato si applicano le norme del seguente articolo:

« La promozione a direttore di sezione si consegue mediante:

- 1) concorso per esame speciale, nel limite di un quarto dei posti disponibili, al quale possono partecipare i consiglieri di I classe dello stesso ruolo che compiano entro il 31 dicembre nove anni di anzianità nella carriera. La frazione di posto si computa come posto intero;
- 2) scrutinio per merito comparativo, nel limite dei restanti posti disponibili, al quale sono ammessi i consiglieri di I classe dello stesso ruolo che compiano entro il 31 dicembre undici anni di anzianità nella carriera.

Per gli impiegati provenienti dalle carriere di concetto il servizio, prestato con qualifica non inferiore a segretario aggiunto, è valutato per metà e per non più di quattro anni complessivi.

Entro il mese di settembre di ogni anno, nel Bollettino ufficiale della Regione (parte IV - personale) è pubblicato il bando del concorso speciale, nel quale vanno indicati i numeri dei posti, il termine della presentazione delle domande e le modalità di partecipazione.

Lo scrutinio per merito comparativo deve essere tenuto nel mese di dicembre di ogni anno. Entro lo stesso termine deve essere espletato anche il concorso per esame speciale.

Le promozioni avranno effetto dal 1° gennaio successivo.

I vincitori del concorso per esame speciale precedono nel ruolo i promossi in base allo scrutinio ed i provvedimenti di promozione non potranno essere emanati se non dopo l'espletamento del concorso predetto, ferma restando la decorrenza prevista dal comma precedente ».

Art. 15

In sostituzione dell'art. 176 del Testo Unico sugli impiegati civili dello Stato si applicano le norme del seguente articolo:

« La promozione a primo segretario si consegue mediante:

- 1) concorso per esame speciale, nel limite di un quarto dei posti disponibili, al quale possono partecipare i segretari dello stesso ruolo che compiano entro il 31 dicembre nove anni di anzianità nella carriera. La frazione di posto si computa come posto intero;
- 2) scrutinio per merito comparativo, nel limite dei restanti posti disponibili, al quale sono ammessi i segretari dello stesso ruolo che compiano entro il 31 dicembre undici anni di anzianità nella carriera.

Gli indicati periodi di anzianità sono ridotti di due anni per gli impiegati forniti di lauree o titoli equipollenti.

Per gli impiegati provenienti dalle carriere esecutive il servizio prestato con qualifica non inferiore ad archivista è valutato per due terzi e per non più di quattro anni complessivi.

Entro il mese di settembre di ogni anno nel Bollettino ufficiale della Regione (parte IV -

personale) è pubblicato il bando di concorso speciale, nel quale vanno indicati il numero dei posti, il termine della presentazione delle domande e le modalità di partecipazione.

Lo scrutinio per merito comparativo deve essere tenuto nel mese di dicembre di ogni anno. Entro lo stesso termine deve essere espletato anche il concorso per esame speciale.

Le promozioni avranno effetto dal 1° gennaio successivo.

I vincitori del concorso per esame speciale precedono nel ruolo i promossi in base allo scrutinio, ed i provvedimenti di promozione non potranno essere emanati se non dopo l'espletamento del concorso predetto, ferma restando la decorrenza prevista dal comma precedente.

Art. 16

In sostituzione dell'art. 185 del Testo Unico sugli impiegati civili dello Stato, si applicano le norme del seguente articolo:

« La promozione a primo archivista si consegue mediante:

- 1) concorso per esame speciale, nel limite di un terzo dei posti disponibili, al quale sono ammessi a partecipare gli archivisti e gli applicati dello stesso ruolo che, alla data di pubblicazione del decreto che indice il concorso, abbiano compiuto complessivamente undici anni di effettivo servizio nelle qualifiche inferiori. La frazione di posto si computa come posto intero;
- 2) scrutinio per merito comparativo, nel limite dei restanti posti disponibili, al quale sono ammessi a partecipare gli archivisti e gli applicati dello stesso ruolo, che alla data dello scrutinio abbiano compiuto complessivamente tredici anni di effettivo servizio nelle qualifiche inferiori.

Lo scrutinio per merito comparativo deve essere tenuto, sempre che vi sia disponibilità di posti, nel mese di giugno di ogni anno. Entro lo stesso termine deve essere espletato anche il concorso per esame speciale.

Le promozioni avranno effetto dal 1° luglio successivo.

Entro il mese di febbraio deve essere pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione (parte IV. - personale) il bando di concorso, nel quale sono indicati il numero dei posti, il termine di presentazione delle domande e le modalità di partecipazione. Qualora, dopo il bando del concorso ed entro il 30 giugno, si verificano nuove vacanze nella qualifica di primo archivista, queste sono computate ai fini della ripartizione prevista dal primo comma del presente articolo.

I vincitori del concorso per esame speciale hanno la precedenza sui promossi per merito comparativo.

Art. 17

Il concorso per esame speciale, previsto dai precedenti articoli 14, 15 e 16 consiste in un colloquio vertente sui servizi di istituto del ruolo cui appartiene il candidato. La prova non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sette decimi.

Per l'espletamento del concorso per esame speciale si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui agli artt. 6 e 7 del Testo Unico sugli impiegati civili dello Stato; le pubblicazioni ivi previste sono fatte soltanto sul Bollettino ufficiale della Regione (parte IV - personale).

Art. 18

A sensi del primo comma dell'art. 7 della l. r. 7 settembre 1958, n. 23, sono attribuite al personale regionale:

- a) l'eventuale differenza tra il trattamento di quiescenza previsto per gli impiegati civili dello Stato e quello liquidato dall'Ente presso il quale il personale regionale è assicurato;
- b) l'eventuale differenza tra l'indennità premio di servizio prevista per gli impiegati civili dello Stato e quella prevista dall'Ente presso il quale il personale regionale è assicurato;
- c) l'eventuale differenza tra l'indennità « una tantum » in luogo di pensione prevista per gli impiegati civili dello Stato e quella prevista dall'Ente presso il quale il personale regionale è assicurato.

L'art. 2 della legge regionale 28 ottobre 1960, n. 17, è abrogato.

Art. 19

Le promozioni a commesso e ad agente tecnico capo sono conferite a scelta su designazione del Consiglio di amministrazione, agli impiegati dello stesso ruolo che abbiano compiuto nella qualifica immediatamente inferiore rispettivamente tre o cinque anni di effettivo servizio.

La promozione alla qualifica di agente tecnico superiore è conferita a scelta, su designazione del Consiglio di amministrazione, agli agenti tecnici capi che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto dodici anni di effettivo servizio nella carriera.

Art. 20

Nella composizione delle Commissioni esaminatrici per l'espletamento degli esami di promozione, si terrà conto della consistenza dei gruppi linguistici come sono rappresentati nel Consiglio regionale.

A tale fine potranno essere nominati anche funzionari regionali in quiescenza o funzionari in servizio o in quiescenza della Provincia di Bolzano, previo consenso per questi ultimi dell'Amministrazione predetta.

Art. 21

Per i prestiti che gli impiegati regionali possono contrarre mediante cessione di quote dello stipendio, a sensi dell'art. 51 del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, l'Amministrazione regionale è autorizzata a garantire gli istituti mutuanti contro i rischi di perdite per i prestiti accordati.

La garanzia della Regione è estesa ai piccoli prestiti che gli impiegati regionali possono contrarre nella misura e con le modalità previste dalle norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato.

Con la prestazione della garanzia di cui ai commi precedenti l'Amministrazione regionale assume i rischi indicati all'art. 32 del citato D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180.

TITOLO II.

Norme transitorie e finali

Art. 22

L'Amministrazione regionale, qualora, per speciali esigenze di determinati servizi, ritenga necessario avvalersi stabilmente dell'opera di impiegati — attualmente in posizione di comando presso l'Amministrazione stessa — appartenenti alle carriere direttive dell'Amministrazione dello Stato o degli enti locali, in quanto dotati di particolare competenza in tali servizi, può, sentita l'Amministrazione di provenienza e con il consenso dell'interessato, disporre, nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei limiti dei posti vacanti, l'immissione nei ruoli del personale regionale nella medesima carriera e qualifica del corrispondente ruolo e con l'anzianità acquisita nel ruolo di provenienza.

Gli impiegati assunti a sensi del precedente comma conservano, a titolo di assegno personale riassorbibile con gli aumenti derivanti da promozioni e da anzianità, la differenza fra il trattamento economico globale goduto antecedentemente all'assunzione e quello spettante in conseguenza dell'assunzione stessa.

Art. 23

Al personale dei ruoli aggiunti dello Stato, inquadrato nei ruoli regionali in base a domanda presentata nel termine di cui al primo comma dell'art. 32 della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23, può essere conferita, con la stessa decorrenza dell'inquadramento, la qualifica immediata-

mente superiore a quella rivestita presso l'Amministrazione di provenienza, purché in possesso, alla data dell'inquadramento, dell'anzianità prescritta per la promozione del personale dei ruoli organici statali.

Art. 24

Ai marescialli capi del ruolo dei sottufficiali, guardie scelte e guardie del corpo forestale dello Stato, inquadrati nel ruolo regionale in base a domanda presentata nel termine di cui al primo comma dell'art. 32 della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23, può essere conferito, con la stessa decorrenza dell'inquadramento, il grado immediatamente superiore a quello rivestito nell'Amministrazione di provenienza, prescindendo dalla collocazione nel ruolo di anzianità dello Stato, purché in possesso, alla data dell'inquadramento, dell'anzianità minima di grado richiesta per la promozione.

Art. 25

Il secondo e terzo comma dell'art. 28 della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23 sono sostituiti dal seguente:

« Il contratto non può avere la durata superiore a nove anni ed è rinnovabile. Il personale contrattuale può essere trattenuto in servizio fino al compimento del 70° anno di età ».

Art. 26

L'Amministrazione regionale può avvalersi della facoltà attribuitale dall'art. 28 della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23, nei confronti dei dipendenti aventi, alla data di entrata in vigore della legge stessa, i requisiti previsti dal predetto articolo ancorché inquadrati nei ruoli organici.

La relativa domanda deve essere presentata entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge.

Art. 27

Nei riguardi del personale di cui agli artt. 22, 23, 24 e 26 della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23 ai fini del computo dell'anzianità di servizio richiesta per l'ammissione al concorso per esame speciale e allo scrutinio per merito comparativo per le promozioni a direttore di sezione, a primo segretario ed a primo archivistica o qualifiche equiparate, il servizio prestato presso altre pubbliche Amministrazioni, antecedentemente all'inquadramento

nei ruoli regionali — escluso per il personale di cui agli art. 22 e 23, il servizio riconosciuto presso le Amministrazioni di provenienza — è valutato nel modo seguente:

- servizio di ruolo prestato in carriere equiparabili, corrispondenti o superiori a quella di inquadramento nei ruoli regionali: per intero;
- servizio di ruolo prestato in carriere inferiori o non di ruolo in categorie corrispondenti od equiparabili a quelle di inquadramento nei ruoli regionali: per metà;
- servizio non di ruolo prestato in categorie inferiori a quelle di inquadramento nei ruoli regionali: per un quarto.

La presente norma si applica anche nei confronti del personale assunto dopo l'entrata in vigore della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23, limitatamente al servizio di ruolo prestato presso lo Stato.

Agli effetti del primo comma del presente articolo, sarà considerato utile anche il servizio prestato, presso Enti sovvenzionati dallo Stato o dalla Regione, su designazione scritta del Capo dell'Ispettorato competente per territorio, con funzioni istituzionali degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura.

Art. 28

Gli operai permanenti e giornalieri ed il restante personale salariato della Regione, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che esplichino di fatto e con carattere permanente attribuzioni impiegate, potranno essere inquadrati, a domanda, nelle corrispondenti carriere del personale civile di ruolo, purché ritenuti meritevoli per attitudini e rendimento. La domanda dovrà essere presentata, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La disposizione di cui al comma precedente è estesa ai dipendenti regionali inquadrati tra il personale non di ruolo a sensi dell'art. 64 della legge 5 marzo 1961, n. 90.

L'inquadramento verrà disposto con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa delibera della Giunta medesima, prescindendo dal limite massimo di età fissato dalle vigenti disposizioni, nelle qualifiche iniziali delle relative carriere, in relazione alle mansioni effettivamente da ciascuno esercitate, subordinatamente al possesso, alla data di entrata in vigore della presente legge, del relativo titolo di studio. Per l'inquadramento nella carriera esecutiva può prescindersi dal possesso del titolo di studio.

Al personale che ottenga la sistemazione prevista dal presente articolo è attribuita la retribuzione iniziale della rispettiva carriera di inquadramento. L'eventuale differenza tra il trattamento economico in godimento e quello spettante in relazione alla carriera di inquadramento è corrisposta a titolo di assegno personale riassorbibile con gli aumenti derivanti da promozioni o da anzianità.

Al personale di cui al presente articolo è riconosciuto per metà, ai soli effetti giuridici, il servizio prestato presso la Regione successivamente alla data del 1. gennaio 1959 e prima

dell'inquadramento nei ruoli regionali. La disposizione si applica anche nei confronti del personale indicato nel presente articolo, inquadrato nei ruoli organici in seguito a concorso pubblico.

Art. 29

Le disposizioni di cui al precedente articolo sono estese al personale estraneo all'Amministrazione, addetto, nei limiti previsti dall'art. 4, secondo comma, del D.L.C.P.S. 14 settembre 1946, n. 112, al Gabinetto del Presidente della Giunta regionale. Il servizio prestato da detto personale presso la Regione, anteriormente all'inquadramento, nei ruoli organici è riconosciuto per intero ai soli effetti giuridici.

Art. 30

Gli operai dello Stato, che alla data di entrata in vigore della presente legge, prestano servizio presso la Regione, possono — a domanda — essere assunti nel corrispondente ruolo del personale operaio della Regione, previo nullaosta dell'Amministrazione di appartenenza.

La domanda deve essere presentata alla Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Essi sono inquadrati, entro i limiti dell'organico, nel ruolo predetto, nella medesima qualifica professionale, con la medesima anzianità del ruolo di provenienza e godono del trattamento economico previsto per la qualifica corrispondente dell'organico regionale, oltre gli eventuali assegni personali ad essi riconosciuti a norma di legge.

Art. 31

Al personale assunto anteriormente alla data di entrata in vigore della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23, che presti servizio con qualifica di consigliere di II classe o di segretario od equiparata e sia preposto alla direzione di una sezione può essere attribuita, per il periodo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'indennità di cui al precedente art. 5 con le modalità in esso indicate.

Art. 32

Il personale delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria dell'Amministrazione dello Stato o degli enti locali che, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, presta servizio, in posizione di comando, presso l'Amministrazione regionale, può essere assunto nei corrispondenti ruoli regionali, previo nullaosta dell'Amministrazione di appartenenza. Esso è inquadrato, entro i limiti degli organici, nei ruoli regionali nella medesima carriera e qualifica e con la medesima anzianità del ruolo di provenienza.

La domanda di inquadramento nel ruolo regionale deve essere presentata, in via gerarchica, alla Presidenza della Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 33

I sottufficiali, le guardie scelte e le guardie dei servizi dell'economia montana e delle foreste (Corpo forestale dello Stato) che, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, prestano servizio, in posizione di comando, presso l'Amministrazione regionale, possono essere assunti nel corrispondente ruolo regionale, previo nullaosta dell'Amministrazione di appartenenza. Esso è inquadrato, nei limiti degli organici, nei ruoli regionali nella medesima carriera e qualifica e con la medesima anzianità del ruolo di provenienza.

La domanda di inquadramento nel ruolo regionale deve essere presentata, in via gerarchica, alla Presidenza della Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 34

L'anzianità maturata nella carriera, nella parte non richiesta per la promozione alla qualifica di direttore di sezione ed a primo segretario o qualifiche equiparate, viene riconosciuta come se fosse stata acquisita nella qualifica a cui l'impiegato è stato promosso, per un periodo comunque non eccedente due anni.

In ogni caso le promozioni a direttore di divisione ed a segretario principale o qualifiche equiparate degli impiegati che fruiscono dei benefici previsti dal primo comma del presente articolo, non potranno aver luogo se prima non saranno scrutinati gli altri impiegati dello stesso ruolo che, alla data di entrata in vigore della presente legge, ricoprono già le qualifiche di direttore di sezione e primo segretario o qualifiche equiparate.

Art. 35

Il personale delle carriere esecutive che, prima dell'entrata in vigore della presente legge, abbia superato l'esame previsto dall'art. 185 del Testo Unico sugli impiegati civili dello Stato, potrà conseguire la promozione alla qualifica di archivista capo (o qualifica equiparata) mediante scrutinio per merito comparativo, al compimento di due anni di effettivo servizio nella qualifica di primo archivista od equiparata.

Art. 36

Nella prima applicazione della presente legge possono essere immessi nella qualifica corrispondente della carriera superiore e, in mancanza di tale corrispondenza, alla qualifica iniziale, gli impiegati in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, appartenenti ad una carriera inferiore, purché siano in possesso del titolo di studio richiesto per la carriera cui aspirano, esercitino ininterrottamente da almeno un anno le funzioni di quella carriera e qualifica presso un ufficio dell'Amministrazione regionale ed abbiano riportato nell'ultimo biennio la qualifica non inferiore a « distinto ».

La constatazione relativa all'esercizio delle funzioni proprie della qualifica della carriera superiore è disposta con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, sentito l'Ispettorato del personale.

Art. 37

I sottufficiali del ruolo speciale dei sottufficiali e guardie forestali che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano compiuto almeno venticinque anni di servizio, potranno, a domanda, essere inquadrati in soprannumero nella qualifica di archivista della carriera esecutiva del ruolo organico del personale amministrativo.

Le guardie e le guardie scelte del ruolo organico speciale dei sottufficiali e guardie forestali, che abbiano compiuto alla data di entrata in vigore della presente legge almeno venti anni di servizio, di cui dieci con mansioni proprie del personale della carriera esecutiva, potranno, a domanda, essere inquadrati in soprannumero nella qualifica di applicato aggiunto del ruolo del personale amministrativo.

Le guardie e le guardie scelte del ruolo organico speciale dei sottufficiali e guardie forestali, che abbiano compiuto, alla data di entrata in vigore della presente legge, almeno venti anni di servizio, potranno, a domanda, essere inquadrati in soprannumero nella carriera ausiliaria con la qualifica di agente tecnico o equiparata.

La domanda di inquadramento con le modalità e nei limiti previsti dai precedenti commi, potrà essere presentata anche dal personale già appartenente al ruolo speciale sottufficiali e guardie forestali o già appartenenti ai ruoli del Corpo forestale dello Stato, in qualità di personale « comandato » presso la Regione Trentino-Alto Adige, collocato a riposo in una data non superiore ad un anno antecedente all'entrata in vigore della presente legge, sempreché all'atto del collocamento a riposo si trovasse nelle condizioni previste dai precedenti commi e non abbia comunque raggiunto il 65° anno di età.

Le domande di inquadramento dovranno essere presentate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Le promozioni del personale inquadrato ai sensi del presente articolo avverranno in soprannumero ed i posti così conferiti saranno riassorbiti con la cessazione dal servizio del personale medesimo.

Art. 38

Nella prima applicazione della presente legge, per l'effettuazione degli scrutini e per la decorrenza delle promozioni di cui ai precedenti art. 14, 15 e 16, si prescinde dai termini previsti dagli articoli stessi.

Art. 39

Gli esami di merito distinto, quelli di idoneità e quelli di concorso per le promozioni di cui ai precedenti artt. 14, 15 e 16, non ancora espletati, alla data di pubblicazione della presente legge, si intendono revocati.

Art. 40

Nella prima applicazione della presente legge i posti disponibili nella qualifica di Sorvegliante dei lavori previsti nella tabella organica del personale salariato (operai permanenti), tabella M), allegata alla legge regionale 7 settembre 1958, n. 23, e successive modificazioni, saranno coperti con il personale addetto alla sorveglianza dei lavori di sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani ed ai lavori di utilizzazione in economia dei prodotti del demanio forestale, assunti a sensi della legge regionale 31 dicembre 1959, n. 22, nonché col personale addetto alla sorveglianza dei lavori di rimboschimento e miglioramento del patrimonio forestale nel territorio regionale, pagato sui fondi previsti dalla legge 30 dicembre 1923, n. 3267, che, all'entrata in vigore della presente legge, abbia esplicitato, nell'ultimo biennio, un periodo stagionale di almeno sei mesi di servizio e che sia giudicato idoneo per attitudine e rendimento e previo accertamento mediante prova pratica.

Per l'inquadramento del personale di cui al primo comma saranno applicate le norme della legge statale 5 marzo 1961, n. 90 (stato giuridico degli operai dello Stato) prescindendo dal limite di età.

Art. 41

In dipendenza della legge 22 ottobre 1961, n. 1143, i posti della carriera di concetto del ruolo amministrativo messi a concorso col bando emanato a sensi dell'art. 31 della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23, sono elevati da due a tredici nei limiti della tabella organica in vigore.

I concorrenti risultati idonei nel concorso di cui al comma precedente sono dichiarati vincitori con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge nei limiti dei posti sopra indicati e immessi in ruolo nell'ordine di graduatoria risultante dal concorso stesso.

Art. 42

Il personale dello Stato e degli enti locali, in servizio presso la Regione alla data del 1° gennaio 1963, in posizione di comando a sensi della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23, è da considerarsi in soprannumero con effetto dalla data medesima.

Art. 43

I posti della qualifica iniziale della carriera direttiva del ruolo speciale degli assistenti sociali, sono conferiti nei limiti di un terzo al personale dello stesso ruolo della carriera di concetto, in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado e del diploma di abilitazione alle funzioni di assistente sociale, rilasciato da una Scuola biennale o triennale di servizio sociale, che abbia svolto servizio nell'Amministrazione regionale per un periodo non inferiore a quattro anni.

Tale conferimento avverrà mediante concorso interno per titoli ed esami da bandirsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Al personale vincitore del concorso predetto sarà applicato il disposto di cui all'art. 7 della legge regionale 28 ottobre 1960, n. 17.

Art. 44

Il primo comma dell'art. 7 della legge regionale 28 ottobre 1960, n. 17, è sostituito dal seguente:

« Nel caso di passaggio di carriera previsto dagli artt. 30 e 31 della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23, l'anzianità di servizio acquisita, nella carriera immediatamente inferiore, per la parte eccedente l'anzianità minima richiesta dai sopra richiamati articoli, viene valutata, in ragione dei due terzi, ai fini del computo dell'anzianità di servizio richiesta per l'ammissione agli scrutini di promozione a consigliere di II classe o a segretario aggiunto e qualifiche equiparate, nonché per l'ammissione ai concorsi per esame speciale ed agli scrutini per la promozione a direttore di sezione o a primo segretario e qualifiche equiparate.

La norma di cui al precedente comma troverà applicazione solo dopo che gli altri impiegati dello stesso ruolo, assunti anteriormente all'entrata in vigore della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23, avranno maturato l'anzianità richiesta per la promozione alle qualifiche di consigliere di I classe o di direttore di sezione, di segretario o di primo segretario ».

Art. 45

Il Consiglio di amministrazione del personale e la Commissione di disciplina nominati in base alle norme della legge regionale 25 luglio 1962, n. 13, restano in carica fino alla nomina

del Consiglio di amministrazione del personale e della Commissione di disciplina previsti dagli art. 1 e 2 della presente legge.

Art. 46

All'onere derivante dagli artt. 11, 12 e 13, si fa fronte con lo stanziamento inscritto al cap. n. 34 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1964 e con quelli dei corrispondenti capitoli degli esercizi futuri.

All'onere derivante dagli altri articoli della presente legge, previsto per l'esercizio 1964 in Lire 65 milioni, si provvede mediante prelevamento dal fondo speciale inscritto al cap. n. 55 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario medesimo.

Art. 47

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

